

WWW.STUDIOLEGALERUDI.IT

E-BOOK

L'INTERDIZIONE

IN DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

IL PROCESSO

DI INTERDIZIONE

Indice

- § 1. Premessa
- § 2. La legittimazione passiva
- § 3. La legittimazione attiva
 - § 3.1. L'intervento in giudizio
- § 4. Il contenuto dell'istanza di interdizione
- § 5. La competenza territoriale
- § 6. La fase presidenziale
 - § 6.1. L'archiviazione della domanda
 - § 6.2. La nomina del Giudice Istruttore
- § 7. La fase istruttoria
 - § 7.1. L'esame dell'interdicendo
 - § 7.1.1. L'impossibilità di far luogo all'esame
 - § 7.2. La nomina del tutore provvisorio
 - § 7.3. La consulenza tecnica e gli altri mezzi istruttori
- § 8. La sentenza
 - § 8.1. Le spese
- § 9. La nomina del tutore definitivo
- § 10. Il protutore
- § 11. L'impugnazione della sentenza
 - § 11.1. Forma dell'appello
 - § 11.2. I termini per impugnare
- § 12. La revoca della sentenza di interdizione
 - § 12.1. La sentenza del giudizio di revoca

Appendice

Bibliografia e Giurisprudenza

§ 1. PREMessa.

La disciplina del processo di interdizione è contenuta in parte nel codice civile (art. 417 e ss.) ed in parte nel codice di procedura civile (art. 712 e ss.)¹.

In particolare, le norme del codice di rito che disciplinano il processo di interdizione sono contenute nel Libro VI, dedicato ai procedimenti speciali, per cui speciale è pertanto da considerare il processo in esame².

Per quanto riguarda la tradizionale disputa, che da tempo immemore anima dottrina e giurisprudenza, sulla classificazione del processo d'interdizione nell'ambito della giurisdizione volontaria o in quella contenziosa³, ci limiteremo a riferire che, secondo l'opinione prevalente, si tratterebbe di un procedimento inquisitorio⁴ da ricondurre nell'ambito della volontaria giurisdizione, seppur con sue proprie peculiarità⁵.

1 VENCHIARUTTI, [2], pag. 796. V., pure, PESCARA, [1], pag. 813, il quale - a proposito delle norme processuali contenute nel c.c. - ricorda comunque che "nei lavori preparatori si trova affermata l'opportunità che norme puramente processuali in materia di interdizione non dovessero essere avulse dalla loro sede naturale".

2 CELORIA, [1], pag. 405; MONACI, [1], pag. 1154; POGGESCHI, [1], pag. 813; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 239.

3 Secondo POGGESCHI, [1], pag. 813, la relativa operazione classificatoria "è legata all'assunzione di nozioni preconcepite e talora arbitrarie, sicché ben poco contribuisce all'approfondimento dei caratteri peculiari del nostro processo". Pare condividere il passo citato nel testo, BRUSCUGLIA, [2], pag. 144, nonché MANDRIOLI, [1], pagg. 265 e 269, secondo il quale ultimo i problemi pratici derivanti dalla lacunosità della disciplina non dovrebbero essere risolti in base alla natura volontaria o contenziosa del procedimento in esame, ma piuttosto avuto riguardo al carattere contenzioso dello stesso. Infine, VIGNOLO, [1], pag. 337, sottolinea "quanto sia errato pretendere di risolvere, attraverso la falsa chiave della natura (volontario o contenzioso) del procedimento di interdizione, i numerosi problemi che la sua disciplina riserva all'interprete". Evita di prendere una espressa posizione in merito, anche PESCARA, [1], pag. 817.

4 COMOGLIO, [1], pag. 325, MANDRIOLI, [1], pag. 267, MARELLA, [1], pag. 237 e SARGENTI, [1], pag. 366, VIGNOLO, [1], pag. 351, i quali così sottolineano la sottrazione delle prove al potere dispositivo delle parti nonché - più in generale - i poteri processuali di impulso spettanti al giudice.

5 Cass. n. 3664/1971; App. Venezia 11 maggio 1965; Trib. Cremona 4 aprile 1962; App. Venezia 2 febbraio 1955; App. Catanzaro 5 maggio 1949; BIANCO, [2], pag. 2091; BRUSCUGLIA, [3], pag. 735; D'INNELLA, [1], pag. 1117; FORCHIELLI, [1], pag. 25 e 32 ss.; MARELLA, [1], pag. 236; SORACE, [1], pag. 953 e ss.; VELLANI, [1], pag. 1; VISMARA, [1], pag. 23. V., pure, VACCARELLA, [1], pag. 716, secondo cui "il processo di interdizione costituisce un tradizionale rompicapo per il processualista, in quanto alla (quasi) pacifica sua natura di giurisdizione volontaria si accompagna una rigorosa disciplina formale tipicamente contenziosa". *Contra*, Cass. n. 11305/1994; Trib. Termini Imerese 15 febbraio 1966; App. Trieste 13 gennaio 1962; Trib. Napoli 16 marzo 1959; CARIGLIA, [1], pag. 466; DE CUPIS, [2], pag. 121; DE CUPIS, [3], pag. 266; INGRASSIA, [1], pag. 78; JANNUZZI, [1], pag. 227; MONTESANO, [1], pag. 608; SCHIZZEROTTO, [1], spec. pagg. 94 e 150, secondo cui si tratterebbe,

Prima di analizzare in dettaglio le tre principali fasi del processo (la prima, davanti al Presidente del Tribunale; la seconda, davanti al Giudice Istruttore; l'ultima, decisoria, di competenza del Collegio⁶), è bene sottolineare che, proprio perché l'istituto dell'interdizione ha come scopo la tutela del soggetto da atti pregiudizievoli, la domanda di interdizione non è cosa immorale, ma *doverosa*⁷, poiché è diretta a provvedere all'infermità, e non invece a togliere la capacità, che peraltro è già stata perduta naturalmente⁸. Infatti, quello dell'interdizione - pur con la sua macchinosità e lentezza⁹ - deve essere inteso come un istituto di protezione per gli incapaci¹⁰, in cui si cerca di contemperare l'esigenza di libertà del soggetto (ed il rispetto della sua dignità) con la necessità della protezione stessa¹¹.

Poiché nel processo *de quo* si ravvisa un interesse superiore dello Stato¹², in esso non sono ammissibili né la rinuncia all'azione, né la rinuncia agli atti del

invece, di un procedimento contenzioso (speciale).

6 PESCARA, [1], pag. 821; POGGESCHI, [1], pag. 816.

7 FORCHIELLI, [1], pag. 28 e INGRASSIA, [1], pag. 78 parlano di "dovere morale", mentre REBUTTATI, [1], pagg. 11 e 13, contrappone al "dovere morale" (ma non giuridico) dei familiari dell'infermo, un vero e proprio "dovere legale" del P.M. *Contra*, BRUSCUGLIA, [2], pag. 51; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 109, i quali ritengono invece che l'esercizio dell'azione da parte del Pubblico Ministero sia discrezionale, così come l'iniziativa di ogni altro legittimato *ex lege*.

8 SCARDULLA, [3], pag. 938; App. Milano 7 marzo 2001.

9 D'INNELLA, [1], pag. 1119; VENCHIARUTTI, [3], pag. 606.

10 Trib. Reggio Calabria 12 luglio 1999; Trib. Catania 5 giugno 1985; App. Firenze 10 settembre 1951; Cass. n. 2206/1950; Cass. n. 471/1947; Cass. n. 77/1942; AMATO, [1], pag. 102; BIANCA, [1], pag. 25; BRUSCUGLIA, [2], pag. 52; LISELLA, [4], pag. 500; PALMISANO, [1], pag. 107; PICARDI, [1], pag. 2194; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 4; VISMARA, [1], pagg. 3, 11 19; ZUDDAS, [1], pag. 116. V., pure, LISELLA, [1], pagg. 41 e 80, secondo cui, *tuttavia*, "non tutti i profili della normativa realizzano in assoluto l'interesse dell'infermo". Cfr., infine, TOMMASEO, [1], pag. 201, il quale aggiunge che l'interdizione è un istituto nel quale "la protezione dell'incapace dai suoi stessi atti diventa uno scopo riflesso, che si stempera nell'esigenza primaria di attuare e di garantire la regolarità del traffico giuridico, la regolarità dei rapporti giuridici, un'esigenza questa di carattere generale che si sovrappone all'interesse della persona dell'alienato"; dello stesso avviso è AUSILI, [1], pag. 52. *Contra*, JANNUZZI, [1], pag. 223, secondo cui deve invece respingersi "l'opinione che il processo d'interdizione tenda alla tutela della persona incapace".

11 Trib. Catania 5 giugno 1985; NAPOLI, [1], pag. 92.

12 App. Messina 24 febbraio 1958; App. Milano 28 marzo 1947; App. Napoli 22 agosto 1946; Cass. 21 giugno 1927. CELORIA, [1], pag. 405; DANOVÌ, [1], pag. 73; DI BARTOLOMEO, [1], pag. 230; DINI TRAVERSARI, [1], pag. 23; LISELLA, [1], pag. 41; LISELLA, [4], pag. 500; MONACI, [2], pag. 1494; PESCARA, [1], pag. 814; SORACE, [1], pag. 953; VIGNOLO, [1], pag. 376; VISMARA, [1], pag. 4. V., pure, REBUTTATI, [1], pag. 21 e COMOGLIO, [1], pag. 324, secondo cui il procedimento per interdizione - per il suo carattere di ordine pubblico - ha molta analogia col procedimento penale.

giudizio, né la rinuncia all'istanza¹³, le quali peraltro rimarrebbero irrilevanti perché il processo proseguirebbe comunque d'ufficio¹⁴. Inoltre, trattandosi di questione di stato delle persone, non sono ammesse transazioni, né essa può essere deferita al giudizio di arbitri (art. 806 c.p.c.)¹⁵.

Se l'interdicendo muore nel corso di un qualunque grado del processo, questo si estingue per cessazione della materia del contendere¹⁶, e la declaratoria di estinzione, in Appello e in Cassazione, ha effetto retroattivo con il conseguente venire meno della sentenza dei gradi precedenti¹⁷.

La morte del ricorrente o di qualunque altro soggetto intervenuto nel procedimento, invece, non influisce sul suo corso¹⁸. Infatti, non trovando qui applicazione le norme in tema di interruzione¹⁹, il processo proseguirà su impulso del Pubblico Ministero²⁰ o delle altre parti legittimate (ma non degli eredi del

13 Cass. n. 3664/1971. BRUSCUGLIA, [3], pag. 736; COMOGLIO, [1], pagg. 326 e 337; FORCHIELLI, [1], pag. 25; MANDRIOLI, [1], pag. 269; MONACI, [2], pag. 1494; PICARDI, [1], pag. 2182; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 220; VELLANI, [1], pag. 4; VIGNOLO, [1], pag. 340. Ammette, *invece*, la rinuncia all'azione, SORACE, [1], pag. 991, secondo cui - in quel caso - il processo prosegue su impulso del P.M. o degli altri legittimati. Infine, ha ammesso, *invece*, la rinuncia agli atti del giudizio (con conseguente estinzione del processo) App. Napoli 3 febbraio 1956; dello stesso avviso è IVALDI, [1], pag. 891, la quale ricorda come la rinuncia agli atti del giudizio sia parecchio diffusa nella prassi giudiziaria, soprattutto in tutti quei casi in cui appare chiaro dall'espletata istruttoria che non ricorrono gli estremi per l'interdizione e che pertanto è inutile la prosecuzione del giudizio.

14 IANNIRUBERTO, [1], pag. 1046; MONACI, [2], pag. 1494, nota 40; PESCARA, [1], pag. 815. Cass. n. 3674/1971; Trib. S. Maria Capua Vetere 30 aprile 1996, secondo cui il P.M. non ha il potere di provocare l'estinzione del giudizio accettando la rinuncia agli atti presentata dal ricorrente.

15 REBUTTATI, [1], pag. 24.

16 Cass. n. 1001/1989; Cass. n. 7831/1986; Cass. n. 5884/1982; Cass. n. 2088/1977; Cass. n. 421/1956; Cass. n. 3215/1954; Cass. n. 3074/1952; Cass. n. 2206/1950; App. Palermo 15 giugno 1949; App. Venezia 2 luglio 1948; Cass. n. 471/1947; App. Catania 1° aprile 1946. IANNIRUBERTO, [1], pag. 1046; LISELLA, [1], pag. 41; LISELLA, [4], pag. 500; MANDRIOLI, [1], pag. 271; PICARDI, [1], pag. 2192; POGGESCHI, [2], pag. 323; REBUTTATI, [1], pag. 24; SORACE, [1], pagg. 988-9; VELLANI, [1], pag. 10; VENCHIARUTTI, [2], pag. 786; VISMARA, [1], pag. 22. V., pure, POGGESCHI, [1], pag. 832, il quale ricorda che "se la morte intervenga dopo la pronuncia (e la pubblicazione) della sentenza di interdizione, e pendente impugnativa, nessuna influenza può derivare dalla conseguente estinzione del processo; infatti la condizione di incapace si sarebbe potuta rimuovere o modificare in futuro con la riforma della sentenza".

17 BRUSCUGLIA, [2], pag. 153; MANDRIOLI, [1], pag. 271; SORACE, [1], pag. 990; VELLANI, [1], pag. 10. Cass. n. 2088/1977; Cass. n. 984/1966.

18 IANNIRUBERTO, [1], pag. 1046.

19 PICARDI, [1], pag. 2182; POGGESCHI, [1], pagg. 832-3; SORACE, [1], pag. 991. Cass. n. 3664/1971.

20 VELLANI, [1], pag. 10.

ricorrente, stante il carattere personalissimo dell'azione)²¹.

§ 2. LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA.

Proprio perché la pronuncia di interdizione importa la privazione della capacità di agire dell'infermo di mente, essa può avere come destinatari esclusivamente i soggetti che di tale capacità siano dotati, e cioè i maggiorenni ed i minori emancipati (art. 414 c.c.)²².

Pertanto, nei confronti dei minori non emancipati (trovandosi essi *pressoché*²³ nella stessa incapacità legale di agire nella quale li condurrebbe il procedimento di interdizione²⁴), l'art. 416 c.c. consente eccezionalmente che se ne possa pronunciare l'interdizione esclusivamente nell'ultimo anno della loro minore età. In tal caso, la pronuncia di interdizione (che ha effetto dal giorno in cui il minorene raggiunge la maggiore età e che pertanto si profila come una causa impeditiva dell'acquisto della capacità di agire²⁵) si fonda ovviamente sull'esigenza, cautelare e di urgenza, di ottenere quanto prima il provvedimento, al fine di evitare un probabile dannoso ritardo del rimedio²⁶.

Si ricorda, infine, che soggetto passivo dell'interdizione può essere non soltanto il cittadino italiano, ma anche lo straniero che abbia il domicilio o la

21 PICARDI, [1], pag. 2193; POGGESCHI, [1], pagg. 832-3; SORACE, [1], pag. 991.

22 BRUSCUGLIA, [3], pag. 720; LISELLA, [1], pag. 40; PESCARA, [1], pag. 788; RESCIGNO, [1], pag. 211; VENCHIARUTTI, [2], pag. 786.

23 Cfr. BRUSCUGLIA, [2], pag. 7, il quale sottolinea che "l'area complessiva di incapacità dei minori di età e degli interdetti non è perfettamente coincidente, essendo vietati agli uni atti che gli altri possono validamente compiere" (si pensi, ad es., al matrimonio).

24 BRUSCUGLIA, [1], pag. 1; PESCARA, [1], pag. 788.

25 SCARDULLA, [3], pagg. 933 e 964.

26 BRUSCUGLIA, [1], pag. 1; BRUSCUGLIA, [2], pag. 9; DINI TRAVERSARI, [1], pag. 6; FORCHIELLI, [1], pagg. 11 e 24; PESCARA, [1], pag. 790; REBUTTATI, [1], pagg. 9 e 10; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 28 e ss.; SORACE, [1], pag. 964. Auspica la possibilità di consentire l'instaurazione del procedimento di interdizione anche prima dell'ultimo anno di minore età, VACCARELLA, [1], pag. 724, "essendosi assodato, da parte della scienza medica, che l'insufficienza mentale si manifesta compiutamente già nella prima età".

residenza nel territorio della Repubblica²⁷.

§ 3. LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA.

L'art. 417 c.c., pur senza fissare alcun ordine di precedenza²⁸, individua in modo tassativo²⁹ i soggetti legittimati³⁰ a promuovere il giudizio di interdizione, ossia:

- 1) il Pubblico Ministero, quale titolare della funzione di interesse pubblico pertinente al suo ufficio³¹;
- 2) il tutore, con esclusivo riferimento all'ipotesi di interdizione nell'ultimo anno della minore età³²;
- 3) il curatore, con esclusivo riferimento ai casi in cui l'interdicendo sia stato emancipato o sia già inabilitato³³;
- 4) il coniuge, anche se separato, legalmente o di fatto³⁴, ma purché il suo *status* di coniuge sia apprezzabile dal punto di vista del nostro ordinamento (ossia, deve escludersi dal novero dei soggetti attivamente legittimati il coniuge che tale sia diventato a séguito di matrimonio religioso non trascritto)³⁵;

27 SCHIZZEROTTO, [1], pag. 30. Per il caso di cittadino italiano interdetto all'estero, v. CALÒ, [2], pag. 406 e ss.

28 App. Lecce 23 gennaio 1950. BRUSCUGLIA, [1], pag. 10; BRUSCUGLIA, [2], pag. 44; MONACI, [4], pag. 1918; PESCARA, [1], pag. 818; PICARDI, [1], pag. 2182; SCARDULLA, [3], pag. 937; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 110; VENCHIARUTTI, [2], pag. 796.

29 BRUSCUGLIA, [2], pag. 45; DINI TRAVERSARI, [1], pag. 38; PICARDI, [1], pag. 2182; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 111.

30 REBUTTATI, [1], pag. 13, ricorda che sono legittimati a proporre istanza di interdizione anche gli stranieri nei confronti di un loro congiunto domiciliato o residente in Italia.

31 BRUSCUGLIA, [2], pag. 51; DINI TRAVERSARI, [1], pag. 22 e ss.; MANCARELLI, [1], pag. 177; PESCARA, [1], pag. 818; VENCHIARUTTI, [2], pag. 796; VISMARA, [1], pagg. 12 e 18. V., tuttavia, IVALDI, [1], pag. 888, secondo cui "l'esperienza nel settore consente di affermare che il p.m. non agisce mai di sua iniziativa essendo solito limitarsi a fare propria la richiesta di altri soggetti".

32 BRUSCUGLIA, [1], pag. 10; PESCARA, [1], pag. 820; SCARDULLA, [3], pag. 937, nota 25; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 108.

33 BRUSCUGLIA, [1], pag. 10; SCARDULLA, [3], pag. 937; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 109. V., pure, PESCARA, [1], pag. 820, secondo cui "l'ipotesi ha scarsissime possibilità di verificarsi nella pratica".

34 BRUSCUGLIA, [1], pag. 10; BRUSCUGLIA, [2], pag. 44; BRUSCUGLIA, [3], pag. 732; PESCARA, [1], pag. 819; REBUTTATI, [1], pag. 13; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 106.

35 BRUSCUGLIA, [1], pag. 10; BRUSCUGLIA, [2], pag. 44.

5) i parenti, sia in linea retta che collaterale³⁶, entro il quarto grado, ivi compresi i figli minorenni³⁷, i parenti adottivi³⁸ e naturali³⁹.

6) gli affini entro il secondo grado⁴⁰.

E' dubbio se i legittimati a promuovere domanda di interdizione abbiano un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere l'interdizione stessa⁴¹. Ad ogni modo, ciò che qui interessa è che la legittimazione in discorso viene attribuita ai menzionati soggetti in base ad una valutazione legale tipica che prescinde dall'esistenza di un loro concreto interesse al riguardo⁴²; tanto più che, allorquando la domanda di interdizione sia proposta da parte di un soggetto legittimato ad agire, sono assolutamente irrilevanti i motivi personali (ancorché riprovevoli o addirittura illeciti) che possano averlo spinto ad esercitare l'azione⁴³, proprio perché l'istituto

36 BRUSCUGLIA, [2], pag. 44; PESCARA, [1], pag. 819.

37 Cfr. VENCHIARUTTI, [2], pagg. 796-7, nonché Trib. Min. Palermo 12 dicembre 1997, secondo cui l'instaurazione da parte di un minore, nei confronti del genitore, del giudizio di interdizione, non essendo assimilabile ad un atto patrimoniale di straordinaria amministrazione, non è soggetta al controllo da parte del Giudice Tutelare.

38 Trib. Milano 18 ottobre 1957; Trib. Milano 10 agosto 1957; App. Torino 30 novembre 1871. MONACI, [4], pag. 1919; PESCARA, [1], pag. 819; REBUTTATI, [1], pag. 13; SCARDULLA, [3], pag. 937; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 108. Cfr., infine, App. Napoli 1° aprile 1996, secondo cui il figlio adottivo del germano dell'interdicendo non è legittimato a promuovere l'azione di interdizione, in quanto l'istituto dell'adozione dà luogo ad un vincolo familiare ma non ad un rapporto di parentela, a cui soltanto si richiama l'art. 417 c.c.

39 BRUSCUGLIA, [1], pag. 10; BRUSCUGLIA, [2], pag. 44; BRUSCUGLIA, [3], pag. 732; FORCHIELLI, [1], pag. 26; MONACI, [4], pag. 1919; PESCARA, [1], pag. 819; REBUTTATI, [1], pag. 13; SCARDULLA, [3], pag. 937; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 106. In arg., v., pure, Trib. Bolzano 15 dicembre 1972 (che ha negato "la legittimazione al marito della madre naturale dell'interdicendo"), nonché Trib. Milano 24 febbraio 1966 (che ha negato legittimazione attiva al figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori nei confronti del proprio fratello naturale); tale ultima pronuncia è aspramente criticata da CARATTONI, [1], pag. 977 e ss.

40 BRUSCUGLIA, [3], pagg. 719 e 732; REBUTTATI, [1], pag. 12; VELLANI, [1], pag. 2.

41 PESCARA, [1], pag. 815, secondo cui la legittimazione attiva di cui nel testo non configura una domanda in senso tecnico, cioè quale esercizio di un diritto soggettivo di azione, trattandosi piuttosto di una semplice "denuncia processuale". Dello stesso avviso sono COMOGGIO, [1], pag. 326; MARELLA, [1], pag. 236; POGGESCHI, [1], pag. 816; SORACE, [1], pag. 967; TOMMASEO, [1], pag. 204; VELLANI, [1], pag. 1. **Contra**, SCHIZZEROTTO, [1], pag. 96, secondo cui le persone legittimate all'azione "sono investite di un diritto potestativo ad ottenere, attraverso l'accertamento di un fatto, il mutamento della preesistente situazione giuridica di un soggetto". Secondo FORCHIELLI, [1], pag. 28, si tratterebbe di un "diritto soggettivo familiare". A tal proposito, v., pure, IANNIRUBERTO, [1], pag. 1033 e ss. La questione, infine, è semplicemente *sopravalutata* per SCARDULLA, [3], pag. 938.

42 LISELLA, [4], pag. 500; PESCARA, [1], pag. 818; VENCHIARUTTI, [2], pag. 796.

43 App. Brescia 28 aprile 1958; App. Messina 24 febbraio 1958; App. Firenze 10 settembre 1951; App. Lecce 23 gennaio 1950. BRUSCUGLIA, [2], pag. 53; BRUSCUGLIA, [3], pag. 719; LISELLA, [1], pagg. 41-2; MONACI, [4], pag. 1918; SCHIZZEROTTO, [1], pagg. 102 e 221.

dell'interdizione non riguarda gli interessi delle persone ammesse a proporre l'istanza, ma serve per cautelare i beni e la persona dell'interdicendo⁴⁴.

In particolare, ai menzionati congiunti ed affini è riconosciuta la legittimazione attiva proprio in ragione del loro *status* familiare⁴⁵, perché - in quanto tali - essi sono *presumibilmente* in grado di conoscere, meglio di qualsivoglia altro soggetto, le condizioni di salute psichica dell'interessato, nonché di valutare, sempre presumibilmente, se sia necessario o meno attivarsi nel giudizio di interdizione⁴⁶.

Secondo l'art. 417, co. 2, c.c., qualora l'interdicendo si trovi sotto la potestà o la curatela dei genitori, l'interdizione può essere promossa (nell'arco di tempo di cui all'art. 416 c.c.⁴⁷) soltanto dal Pubblico Ministero, ovvero su istanza *congiunta* dei genitori (anche nel caso di eventuale scissione tra titolarità ed esercizio della potestà⁴⁸) o dall'unico genitore vivente (previa nomina di un curatore speciale del minore per il verificarsi del conflitto di interessi ipotizzato dall'art. 320 c.c.⁴⁹), ma non pure dalle altre persone più sopra citate, perché “nessun altro, più dei genitori, può essere in grado di giudicare se sia opportuno o meno promuovere il giudizio”⁵⁰. In caso di contrasto tra i genitori sulla proposizione dell'istanza, il medesimo verrà risolto, dinanzi al Tribunale dei

44 App. Palermo 9 gennaio 1948. BRUSCUGLIA, [2], pag. 54; FORCHIELLI, [1], pag. 25; SCARDULLA, [3], pag. 938.

45 BRUSCUGLIA, [1], pag. 10.

46 BRUSCUGLIA, [2], pag. 54; PESCARA, [1], pag. 818; SCARDULLA, [3], pag. 937; VENCHIARUTTI, [2], pag. 796.

47 VENCHIARUTTI, [2], pag. 797.

48 BRUSCUGLIA, [2], pag. 42. V., pure, BRUSCUGLIA, [1], pag. 10, il quale ammette l'istanza disgiunta nelle sole ipotesi in cui sia stato così stabilito in sede di separazione personale, o di annullamento del matrimonio, ovvero di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili dello stesso. Lo stesso autore sottolinea inoltre che “la conclusione è ovviamente diversa nei casi di decadenza o di eventuale sospensione della potestà dei genitori (artt. 330 c.c.; 32, co. 2, c.p.), nei quali non solo l'esercizio ma anche la titolarità della potestà confluiscono in capo ad un solo coniuge”.

49 BRUSCUGLIA, [2], pag. 41; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 109.

50 Così la *Relazione della commissione reale al progetto preliminare del codice civile, primo libro*, 196. BRUSCUGLIA, [1], pagg. 9-10; FORCHIELLI, [1], pag. 28; PESCARA, [1], pag. 820; SCARDULLA, [3], pag. 937; VELLANI, [1], pag. 2.

Minorenni, secondo la procedura indicata nell'art. 316 c.c.⁵¹. Infine, con particolare riferimento all'ipotesi di interdizione di figli naturali, la legittimazione attiva compete soltanto al genitore che abbia effettuato il riconoscimento; qualora il riconoscimento sia stato effettuato da entrambi i genitori conviventi, agli stessi è data la possibilità di proporre la domanda; se, invece, non vi sia convivenza, potrà presentare l'istanza solo il genitore che convive con l'interdicendo, e, in mancanza di convivenza con alcuno dei genitori, quello di essi che per primo ha effettuato il riconoscimento ovvero il tutore eventualmente nominato dal Tribunale dei Minorenni dopo il provvedimento di esclusione dall'esercizio della potestà di entrambi i genitori⁵².

Anche se non senza qualche autorevole opinione contraria, si ritiene che l'infermo di mente non sia legittimato a promuovere il giudizio per la propria interdizione, nemmeno nei periodi di lucido intervallo⁵³. Anzitutto, perché nella tassativa elencazione dell'art. 417 c.c. non è previsto l'interdicendo; in secondo luogo, perché l'interdicendo che volesse dimostrare di essere infermo di mente non sarebbe più tale per il solo fatto che esercita l'azione; in terzo luogo, perché non sarebbe né logico né coerente identificare soggetto attivo e passivo nel

51 BRUSCUGLIA, [1], pag. 9; BRUSCUGLIA, [3], pagg. 732-3; PESCARA, [1], pag. 820. V., pure, BRUSCUGLIA, [2], pag. 41, il quale sottolinea che, in tal caso, non è richiesta la preventiva nomina di un curatore provvisorio, poiché non si tratta di conflitto di interessi patrimoniali.

52 BRUSCUGLIA, [1], pag. 10; BRUSCUGLIA, [2], pag. 41.

53 DI BARTOLOMEO, [1], pag. 231; BRUSCUGLIA, [1], pag. 11; BRUSCUGLIA, [2], pag. 47 e ss.; BRUSCUGLIA, [3], pag. 733; MARELLA, [1], pag. 236; MONACI, [4], pag. 1920; POGGESCHI, [1], pag. 815; SCARDULLA, [3], pag. 939; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 110; TOMMASEO, [1], pag. 203. VELLANI, [1], pag. 2. *Contra*, App. Bologna 24 giugno 1946, Satta, **Diritto processuale civile**, pag. 610; SORACE, [1], pag. 964, secondo cui, poiché "l'art. 716 c.p.c. riconosce la legittimazione all'impugnazione dell'interdicendo stesso, resterebbe privo di spiegazione il fatto dell'esclusione dell'azione introduttiva". A tal proposito, alquanto *ambigua* appare la posizione di FORCHIELLI, [1], pag. 28 e ss., il quale - nel chiedersi per quale motivo di "rilevanza pratica" non si dovrebbe assecondare l'infermo di mente che chieda la propria interdizione - sembra senz'altro concludere per il difetto di legittimazione attiva dell'infermo di mente, poiché "se il legislatore avesse voluto legittimare anche l'interdicendo, innovando così nettamente riguardo al passato, lo avrebbe stabilito *apertis verbis*"; a pag. 66, invece, lo stesso Autore afferma placidamente che l'incapace può promuovere la propria interdizione.

procedimento di interdizione⁵⁴. Nulla esclude, tuttavia, che da quella istanza possa prendere spunto il Pubblico Ministero per attivarsi d'ufficio.

Una volta che il processo di interdizione sia stato promosso da soggetto legittimato, esso non rimane affidato all'impulso di questi, poiché il giudice può condurlo autonomamente fino alla decisione con sentenza⁵⁵. Qualora, invece, l'azione sia promossa da soggetto non legittimato, il ricorso va senz'altro rigettato - come vedremo - già da parte del Presidente del Tribunale, salvo iniziare un giudizio *ex novo* da parte del Pubblico Ministero o da altro soggetto legittimato⁵⁶.

§ 3.1. L'intervento in giudizio.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 70 c.p.c., il Pubblico Ministero ha sempre l'obbligo di partecipare al giudizio di interdizione⁵⁷, anche se si ritiene a tal fine sufficiente che egli possa essere semplicemente informato del procedimento medesimo e così posto in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, restando irrilevante che, in concreto, non partecipi alle udienze ovvero non prenda conclusioni⁵⁸.

Con riferimento agli altri legittimati attivi, la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie ritengono che - fino al momento in cui la causa non sia rimessa dal Giudice Istruttore al Collegio - ciascuno di essi abbia facoltà di intervenire in

54 PESCARA, [1], pag. 820 e ss.; SCARDULLA, [3], pag. 937 e ss.

55 POGGESCHI, [1], pag. 816.

56 SCHIZZEROTTO, [1], pag. 109; SORACE, [1], pag. 964; VISMARA, [1], pagg. 12-13.

57 POGGESCHI, [1], pag. 816.

58 Cass. n. 15346/2000; Cass. n. 1023/1982; Trib. Brindisi 4 settembre 1981; Cass. n. 6380/1979; Cass. n. 633/1979; Cass. n. 6152/1978; Cass. n. 4902/1978; Cass. n. 188/1978; Cass. n. 4906/1977; Trib. Napoli 18 settembre 1976 n. 6241; Cass. n. 1948/1976; Cass. n. 759/1969; Cass. n. 1681/1965; App. Trieste 27 luglio 1959; Cass. n. 18/1950. BIANCO, [1], pag. 574. Seppur **criticamente**, COLELLA, [1], pag. 851 e BIANCO, [2], pag. 2089 e ss. **Contra**, IANNIRUBERTO, [1], pag. 1031, secondo cui, qualora il P.M. non vi partecipasse, il processo sarebbe "affetto da nullità rilevabile di ufficio"; di quest'ultimo avviso è MANDRIOLI, [1], pag. 268, nota 14b, secondo cui la mancata partecipazione del P.M. "dà luogo a nullità dell'esame dell'interdicendo".

giudizio ivi costituendosi (anche solo per opporsi) qualora questo sia stato instaurato da altro soggetto legittimato⁵⁹: in tal caso, secondo parte della dottrina, essi acquisterebbero la qualità di parte⁶⁰.

Per converso, soggetti diversi da quelli legittimati a proporre istanza di interdizione non possono neppure intervenire nel relativo processo⁶¹ (fatta eccezione per il tutore provvisorio, su cui v. oltre); così come non possono intervenire neppure i futuri eredi dell'interdicendo⁶².

§ 4. IL CONTENUTO DELL'ISTANZA DI INTERDIZIONE.

Avendo il giudizio di interdizione carattere di ordine pubblico, la relativa domanda dev'essere proposta, non già con citazione, ma con ricorso (art. 712

59 App. Lecce 22 novembre 1995; Trib. Venezia 2 giugno 1994; App. Perugia 22 febbraio 1962; App. Napoli 29 marzo 1960; Trib. Napoli 13 marzo 1959; App. Torino 9 febbraio 1956; App. Genova 1879. BRUSCUGLIA, [3], pag. 733; COSTA, [1], pag. 556; DINI TRAVERSARI, [1], pag. 35; PICARDI, [1], pag. 2184; VACCARELLA, [1], pagg. 722-3; VENCHIARUTTI, [2], pag. 796. *Contra*, VISMARA, [1], pag. 13, nonché SORACE, [1], pag. 995, il quale sostiene l'impossibilità dei legittimati all'azione di intervenire nel processo di interdizione promosso da altro legittimato, perché ciò non è contemplato da alcuna norma, "tanto che per il processo di revoca, stante il generico rinvio per la sua disciplina ex art. 720 comma I c.p.c. alla disciplina del processo di interdizione, si è sentita la necessità, al fine di consentire l'intervento entro certi limiti, di coniare una norma apposita che lo prevedesse"; dello stesso avviso è PESCARA, [1], pagg. 834-5.

60 IANNIRUBERTO, [1], pag. 1037; VELLANI, [2], pag. 598, secondo cui deve farsi una "distinzione tra coloro che partecipano al giudizio costituendosi per svolgervi un ruolo attivo da coloro che si limitano invece a svolgere una funzione consultiva in quanto chiamati ad esprimere un parere, distinzione che porta a riconoscere la qualità di parte solo ai primi". BRUSCUGLIA, [3], pag. 733, secondo cui la qualità di parte processuale spetterebbe al ricorrente, all'interdicendo ed al soggetto che sia regolarmente intervenuto. VELLANI, [1], pag. 6, secondo cui tutte le persone indicate o da indicarsi nel ricorso devono considerarsi parti, allorché intervengano nel processo costituendosi. *Contra*, PICARDI, [1], pag. 2183; Cass. n. 1643/1967, richiamata adesivamente da BIANCO, [2], pag. 2092, nota 9, secondo cui "parte nel procedimento è soltanto l'inabilitando o l'interdicendo"; dello stesso avviso sono SORACE, [1], pag. 971 e BIANCO, [2], pag. 2088, secondo cui i legittimati all'azione che si costituirebbero in giudizio non assumerebbero comunque la posizione di parte (né in senso sostanziale, né formale) del procedimento.

61 COSTA, [1], pag. 556; DINI TRAVERSARI, [1], pag. 36 e ss.; FORCHIELLI, [1], pag. 25; JANNUZZI, [2], pag. 312; POGGESCHI, [1], pagg. 816 e 827; REBUTTATI, [1], pag. 23; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 230 e ss.; SORACE, [1], pag. 972. App. Perugia 22 febbraio 1962; App. Napoli 29 marzo 1960; Trib. Napoli 16 marzo 1959; Trib. Forlì 17 gennaio 1951. *Contra*, App. Brescia 28 giugno 1956; App. Venezia 2 febbraio 1955; App. Palermo 15 giugno 1949, secondo cui il creditore dell'interdicendo sarebbe legittimato ad intervenire nel processo.

62 App. Lecce 22 novembre 1995. MANCARELLI, [1], pag. 177.

c.p.c.)⁶³, che dovrà contenere, a pena di nullità⁶⁴:

- 1) l'indicazione dell'ufficio giudiziario adito⁶⁵;
- 2) il nome, il cognome e la residenza dell'interdicendo⁶⁶;
- 3) l'esposizione dei fatti, storici e concreti, posti a fondamento dell'istanza e rivelatori dell'incapacità dell'interdicendo⁶⁷, al fine di rendere così possibile al Presidente del Tribunale ed al Pubblico Ministero (cui il ricorso deve essere comunicato) l'esatta valutazione del fondamento della domanda nella c.d. "fase presidenziale"⁶⁸ (su cui, v. oltre);
- 4) la richiesta del provvedimento di interdizione⁶⁹;
- 5) la sottoscrizione del procuratore del ricorrente (qualora, ovviamente, il giudizio non sia promosso dal Pubblico Ministero), munito degli idonei poteri già al momento della presentazione del ricorso⁷⁰.

Nel ricorso per interdizione devono essere altresì indicate le generalità del ricorrente e dei soggetti di cui all'art. 712 c.p.c.⁷¹, ma tale ultima indicazione non è prevista a pena di nullità del ricorso, poiché la loro esatta determinazione potrà essere assicurata o sollecitata nel corso del processo per impulso del Presidente, del Giudice Istruttore o del Pubblico Ministero⁷².

63 REBUTTATI, [1], pagg. 14 e 21.

64 POGGESCHI, [1], pag. 818.

65 SCHIZZEROTTO, [1], pag. 114.

66 POGGESCHI, [1], pag. 819, secondo cui, quando tale residenza non sia nota, il P.M. dovrà all'uopo indagare.

67 PICARDI, [1], pag. 2182; POGGESCHI, [1], pag. 818; SORACE, [1], pag. 963. V., pure, BRUSCUGLIA, [2], pag. 57, secondo cui non è necessaria l'indicazione di una tipica malattia mentale dell'interdicendo.

68 POGGESCHI, [1], pag. 818; SCARDULLA, [3], pagg. 938-9.

69 SCHIZZEROTTO, [1], pag. 114.

70 PICARDI, [1], pag. 2182; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 114. Trib. Venezia 2 giugno 1994.

71 Trib. Milano 22 maggio 1958. POGGESCHI, [1], pag. 818.

72 Cass. n. 1023/1982; Trib. Torino 9 ottobre 1976; Trib. Napoli 22 novembre 1965; Trib. Milano 22 maggio 1958. BIANCO, [1], pag. 574; BIANCO, [2], pag. 2088; PICARDI, [1], pag. 2182; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 115; SORACE, [1], pag. 963; VELLANI, [1], pag. 3; VELLANI, [2], pag. 594; VENCHIARUTTI, [2], pag. 801; VISMARA, [1], pag. 23.

Non è richiesta, inoltre, l'indicazione delle ragioni di diritto, né l'indicazione specifica dei mezzi di prova⁷³, poiché il ricorrente ha solo la facoltà e non l'obbligo (*rectius*: l'onere) di depositare documenti (certificati di ricoveri, cartelle cliniche, relazioni peritali, ecc.) o di indicare testimoni⁷⁴.

§ 5. LA COMPETENZA TERRITORIALE.

Secondo l'art. 712 c.p.c., la competenza territoriale⁷⁵ è quella del Tribunale (Ordinario o dei Minorenni, a seconda che l'interdicendo sia, rispettivamente, maggiorenne o minorenn⁷⁶) del luogo dove l'interdicendo ha residenza o domicilio⁷⁷, con la precisazione che la competenza per territorio si determina con riguardo alla residenza effettiva, a nulla rilevando la mancata regolare comunicazione del cambio della stessa, secondo le regole stabilite dall'art. 44 c.c.⁷⁸, anche se è vero che in difetto di prova contraria la residenza effettiva coincide con quella anagrafica⁷⁹.

Nell'ipotesi in cui l'interdicendo non abbia residenza o domicilio nello Stato, o questa sia ignota, da alcuni si ritiene applicabile l'art. 18, co. 2, c.p.c.,

73 PICARDI, [1], pag. 2182; POGGESCHI, [1], pag. 819; VIGNOLO, [1], pag. 373. Cass. n. 1023/1982; Trib. Torino 9 ottobre 1976.

74 BRUSCUGLIA, [2], pag. 58; POGGESCHI, [1], pag. 819; REBUTTATI, [1], pag. 14.

75 SCHIZZEROTTO, [1], pag. 111, il quale ricorda che “non può mai venire in considerazione, per alcuna ragione, né diretta né mediata, una questione di competenza per valore in un processo per interdizione”.

76 Art. 40 disp. att. c.c. BRUSCUGLIA, [1], pag. 1; BRUSCUGLIA, [2], pagg. 9; CUTRUPA, [1], pag. 65; PESCARA, [1], pag. 789; SORACE, [1], pag. 964. VENCHIARUTTI, [2], pag. 795. V., pure, VELLANI, [1], pag. 2, il quale aggiunge che la competenza del Tribunale per i Minorenni non importa mutamenti nel procedimento; dello stesso avviso è SCHIZZEROTTO, [1], pag. 113, nonché BRUSCUGLIA, [2], pag. 56. PICARDI, [1], pag. 2183 aggiunge che la competenza del Tribunale dei Minorenni non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte dell'interdicendo; dello stesso avviso è SCHIZZEROTTO, [1], pag. 113.

77 VENCHIARUTTI, [2], pag. 796. Cfr., pure, MONACI, [4], pag. 1918 e Trib. Vercelli 12 maggio 1948, secondo cui, agli effetti della competenza per territorio, una volta proposta la domanda di interdizione innanzi al Tribunale ove l'interdicendo ha la sua residenza, non ha rilevanza il successivo trasferimento di residenza dello stesso.

78 PICARDI, [1], pag. 2183; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 114; VELLANI, [1], pag. 2. Cass. n. 11204/1991, Cass. n. 2692/1974, Cass. n. 2729/1959.

79 Cass. n. 11204/1991. PICARDI, [1], pag. 2183.

secondo cui “è competente il Giudice del luogo in cui risiede l’attore”⁸⁰. Tuttavia, poiché ricorrente può essere il Pubblico Ministero, si avrebbe la conseguenza che competente a pronunciare l’interdizione potrebbe essere qualsiasi Tribunale dello Stato. Per far fronte a tale inconveniente, allora, parte della dottrina ha proposto che, per tale ipotesi, la competenza territoriale andrebbe individuata con riferimento all’ultima residenza o domicilio dell’interdicendo⁸¹ o, in mancanza, del Tribunale di Roma⁸².

Della competenza a pronunciarsi sulla interdizione di cittadini residenti all’estero si occupa l’art. 31 D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200, secondo cui il capo dell’ufficio consolare trasmette al Pubblico Ministero presso il Tribunale dell’ultima residenza in Italia dell’interdicendo ogni dato utile al fine di promuovere il procedimento di interdizione nei confronti di cittadini residenti nella circoscrizione⁸³.

La competenza territoriale del Tribunale è inderogabile, poiché il giudizio in esame rientra tra quelli per i quali è obbligatoria la presenza del Pubblico Ministero (art. 70, n. 3, c.p.c.)⁸⁴, ed “il vizio di incompetenza potrà essere rilevato o sollevato nel corso di tutti i gradi del processo, ma, questo esaurito, non potrà instaurarsi un giudizio autonomo di nullità”⁸⁵.

§ 6. LA FASE PRESIDENZIALE.

Una volta depositata la domanda di interdizione in Cancelleria, questa ne

80 POGGESCHI, [1], pag. 817. Trib. Roma 21 maggio 1959.

81 SCHIZZEROTTO, [1], pag. 113; SORACE, [1], pag. 963; VELLANI, [1], pag. 5.

82 CALÒ, [2], pag. 412; PICARDI, [1], pag. 2183.

83 VELLANI, [1], pag. 2.

84 PICARDI, [1], pag. 2183; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 113; SORACE, [1], pag. 963.

85 POGGESCHI, [1], pag. 817.

trasmette il fascicolo al Presidente del Tribunale per lo svolgimento della fase preliminare. In essa - soggettivamente circoscritta al ricorrente, al Presidente del Tribunale ed al Pubblico Ministero⁸⁶ - il Presidente stesso effettua un primo vaglio dell'istanza per accertare che il ricorso abbia una certa parvenza di fondatezza⁸⁷.

In particolare, lo scopo di tale “delibazione presidenziale”⁸⁸ è quello di impedire, avuto riguardo al pregiudizio notevole che la semplice proposizione dell'istanza di interdizione può arrecare all'interdicendo, che si dia corso ad una domanda palesemente infondata, come ad esempio “quando appare di tutta evidenza che non una doverosa tutela dell'infermo, ma l'interesse dell'istante è stata la vera ragione determinante alla formulazione del ricorso”⁸⁹.

Il Presidente del Tribunale, una volta ricevuto il ricorso, ne ordina la comunicazione al Pubblico Ministero (salva l'ipotesi che la domanda provenga proprio dallo stesso P.M.), affinché quest'ultimo possa *motivatamente* chiedere che la domanda venga rigettata ovvero che si proceda⁹⁰.

§ 6.1. L'archiviazione della domanda.

Il Presidente del Tribunale adito può archiviare la domanda tanto per vizi della procedura (ad es., per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, per incompetenza territoriale del Tribunale, ecc.)⁹¹, quanto per infondatezza *ictu oculi* del ricorso⁹².

86 POGGESCHI, [1], pag. 817, secondo cui, infatti, “nessun altro soggetto privato è chiamato a contraddirvi”.

87 PESCARA, [1], pag. 822; POGGESCHI, [1], pag. 817.

88 BRUSCUGLIA, [2], pag. 59; SCARDULLA, [3], pag. 939.

89 VELLANI, [1], pag. 3. Conformemente, SCARDULLA, [3], pag. 939.

90 SCHIZZEROTTO, [1], pag. 118 e ss.

91 PESCARA, [1], pag. 822; POGGESCHI, [1], pag. 819. *Contra*, SCHIZZEROTTO, [1], pag. 118, secondo cui il Presidente del Tribunale non può rigettare *in limine* il ricorso per difetto di competenza o di legittimazione.

92 SCARDULLA, [1], pag. 847, secondo cui, nei casi più semplici, l'infondatezza della domanda

Ai sensi dell'art. 713 c.p.c., per entrambe le accennate ipotesi, l'archiviazione della domanda presuppone la conforme richiesta del Pubblico Ministero⁹³, la quale è tecnicamente un parere⁹⁴, che tuttavia non obbliga il Presidente del Tribunale al conforme accoglimento e quindi a rigettare senz'altro il ricorso per interdizione⁹⁵. A tal fine è opportuno precisare che la accennata deliberazione presidenziale non ha luogo qualora il ricorso sia presentato dal Pubblico Ministero, in quanto il vaglio preventivo cui è altrimenti chiamato il Presidente del Tribunale è già insita nella presentazione del ricorso da parte di un organo giurisdizionale, il cui deposito della domanda è "la fase conclusiva di un giudizio di fondatezza e regolarità formale compiuto da organo giurisdizionale"⁹⁶. Perciò, poiché l'art. 713 c.p.c. impone la conforme richiesta del Pubblico Ministero, il Presidente del Tribunale non potrà rigettare la domanda di interdizione per infondatezza *ictus oculi* quando questa provenga proprio dal Pubblico Ministero⁹⁷.

Nella formulazione originaria dell'art. 713 c.p.c., il Presidente del Tribunale, poteva "rigettare senz'altro la domanda". Ora, a séguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 87/1968, il decreto di rigetto deve essere

(fatta al solo scopo di nuocere all'infermo) "può emergere dalla sola lettura della domanda, ma nulla vieta che il presidente assuma a tal fine riservate informazioni o compia qualche atto istruttorio". Nello stesso senso, POGGESCHI, [1], pag. 818.

93 POGGESCHI, [1], pag. 818, nota 4; VELLANI, [1], pag. 3. V., pure, SORACE, [1], pag. 965, secondo cui l'art. 713 c.p.c. non consente alcuna distinzione tra le due ipotesi menzionate nel testo. **Contra**, SCARDULLA, [3], pag. 938; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 116 e ss.; PICARDI, [1], pag. 2184, secondo cui l'istanza del P.M. non è necessaria (sicché il Presidente può d'ufficio rigettare la domanda) per difetto di legittimazione dell'istante, per incompetenza territoriale del Tribunale adito o per la presenza di una causa di nullità.

94 BRUSCUGLIA, [2], pag. 64. **Contra**, POGGESCHI, [1], pagg. 817-8, secondo cui "il Pubblico Ministero (qualora non sia stato lui stesso a promuovere l'azione) è chiamato a formulare non tanto un semplice parere, quanto una propria richiesta di accoglimento o di rigetto dell'istanza proposta da altri".

95 CARIGLIA, [1], pag. 466; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 120 e ss.

96 BRUSCUGLIA, [2], pag. 59.

97 POGGESCHI, [1], pag. 818, nota 4; SORACE, [1], pag. 965; VELLANI, [1], pag. 3.

necessariamente preceduto da un contraddittorio con il ricorrente⁹⁸, con la conseguenza che il Presidente del Tribunale, prima di pronunciare sulla richiesta di rigetto del Pubblico Ministero dovrà comunicarla al ricorrente, fissare un termine affinché quest'ultimo possa presentare le proprie osservazioni, e disporre infine la comparizione delle due parti innanzi a sé⁹⁹.

La pronuncia di rigetto del Presidente del Tribunale avviene con decreto (necessariamente motivato¹⁰⁰), il quale è reclamabile, dal ricorrente o da qualunque legittimato all'istanza, avanti al Presidente della Corte d'Appello competente¹⁰¹, secondo i termini e le forme della procedura in Camera di Consiglio¹⁰².

In ogni caso, tale archiviazione presidenziale (salva l'ipotesi di incompetenza per territorio), non preclude la riproponibilità della domanda, la quale peraltro può prescindere dalla deduzione di nuove circostanze o fatti¹⁰³.

§ 6.2. La nomina del Giudice Istruttore.

Qualora il Presidente non ritenga di dover rigettare la domanda, nomina con decreto¹⁰⁴ il Giudice Istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a quest'ultimo del ricorrente, dell'interdicendo e delle altre persone indicate nel

98 BRUSCUGLIA, [3], pag. 736; MANDRIOLI, [2], pag. 301 e ss.; PESCARA, [1], pag. 822; POGGESCHI, [1], pag. 818; SORACE, [1], pag. 965; VACCARELLA, [1], pag. 722.

99 MANDRIOLI, [1], pag. 267; PICARDI, [1], pag. 2184; SCARDULLA, [3], pag. 939; VELLANI, [1], pag. 3.

100 POGGESCHI, [1], pag. 819. SCHIZZEROTTO, [1], pag. 120 e ss., secondo cui il provvedimento presidenziale di rigetto, seppur avente forma di decreto, ha "sostanza di sentenza".

101 BRUSCUGLIA, [2], pag. 60; MANDRIOLI, [1], pag. 268; MANDRIOLI, [2], pag. 306; POGGESCHI, [1], pag. 820.

102 VELLANI, [1], pag. 3; MANDRIOLI, [2], pag. 304; PICARDI, [1], pag. 2184. *Contra*, SCHIZZEROTTO, [1], pag. 118, secondo cui il decreto presidenziale di rigetto "è impugnabile con i mezzi ordinari, [perché] si configura come una vera e propria sentenza".

103 BRUSCUGLIA, [2], pag. 60; PICARDI, [1], pag. 2184; POGGESCHI, [1], pag. 819; SCHIZZEROTTO, [1], pagg. 117, 121 e ss. *Contra*, CARIGLIA, [1], pag. 466.

104 Cfr. CARIGLIA, [1], pag. 466, PICARDI, [1], pag. 2184, VELLANI, [1], pag. 3, nonché Cass. n. 3095/1975 e Cass. n. 1678/1972, secondo cui tale decreto non è impugnabile, neppure ex art. 111 Cost.

ricorso, le cui informazioni ritenga utili (art. 713 c.p.c.)¹⁰⁵. Tra i compiti del Presidente per la prosecuzione del processo c'è quindi anche quello di effettuare una delibazione preliminare sulle persone da sentire, e, nel caso in cui queste non siano (per nulla o solo in parte) indicate nel ricorso, il Presidente può, d'ufficio, fare eventuale richiesta di dati all'Ufficiale di stato civile¹⁰⁶.

Il ricorso ed il decreto sono comunicati d'ufficio¹⁰⁷ al Pubblico Ministero (anche nel caso in cui sia stato lui stesso a proporre ricorso¹⁰⁸) e notificati a cura del ricorrente - entro il termine ordinario¹⁰⁹ fissato dal Presidente del Tribunale¹¹⁰ - alle persone indicate nel ricorso ed ammesse dal Presidente stesso (art. 713, co. 2, c.p.c.).

A questo proposito, si ricorda che l'omessa notifica del ricorso all'interdicendo integra una causa di nullità, che non può essere sanata neppure dalla comparizione dell'interdicendo per l'esame¹¹¹. Invece, poiché le persone indicate nel ricorso non rivestono la qualità di parti in senso tecnico-giuridico (o, quantomeno, non la rivestono fino alla loro eventuale costituzione in giudizio), ma svolgono soltanto funzioni consultive, la mancata notifica del ricorso (o la mancata escussione) ad

105 IANNIRUBERTO, [1], pag. 1031; PICARDI, [1], pag. 2184; POGGESCHI, [1], pag. 817. Cfr., pure, Cass. n. 4650/1979, secondo cui la eventuale cernita delle persone da sentire effettuata dal Presidente del Tribunale è incensurabile in Cassazione.

106 Trib. Torino 9 ottobre 1976. SCHIZZEROTTO, [1], pag. 135; VELLANI, [1], pag. 4; VELLANI, [2], pag. 592. BRUSCUGLIA, [2], pag. 58 ricorda, però, che il Giudice Istruttore ha la possibilità di integrare detto elenco.

107 SORACE, [1], pag. 969.

108 PICARDI, [1], pag. 2184; VELLANI, [1], pag. 4.

109 BRUSCUGLIA, [2], pag. 65; PICARDI, [1], pag. 2184; SORACE, [1], pag. 969; VELLANI, [1], pag. 4; VELLANI, [2], pag. 593. V., pure, POGGESCHI, [1], pag. 820, secondo cui “la notificazione sarà da considerare efficace anche se avvenuta dopo quel termine, ma naturalmente, prima dell'udienza di comparizione (salvo vedere se l'intervallo di tempo tra la notifica e l'udienza sia poi giudicato congruo dal giudice istruttore)”. *Contra*, SCHIZZEROTTO, [1], pag. 139, secondo cui devono comunque rispettarsi i termini di cui all'art. 163 *bis* c.p.c.

110 Secondo SCHIZZEROTTO, [1], pag. 139, “il presidente del tribunale, nel fissare il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, deve tenere conto di quel lasso di tempo che, a norma dell'art. 163 *bis* cod. proc. civ., deve intercorrere tra notificazione e comparizione”.

111 App. Catania 20 febbraio 1982. IANNIRUBERTO, [1], pag. 1046; NAPOLI, [1], pag. 92, nota 4; PICARDI, [1], pag. 2184.

alcuna di esse, a sèguito della mancata indicazione delle stesse nel ricorso, non determina alcuna nullità o improcedibilità del giudizio qualora a tale omissione si sia ovviato nel corso dell'istruttoria¹¹². Infatti, tale omissione (di indicazione ed escussione) può costituire motivo di impugnazione solo quando si possa verosimilmente presumere che le informazioni che sarebbero derivate dall'escussione di quel congiunto "pretermessso" avrebbero potuto fondare una decisione diversa¹¹³.

§ 7. LA FASE ISTRUTTORIA.

Una volta intervenuto il passaggio alla fase istruttoria¹¹⁴, il processo deve proseguire (salvo - come visto - l'accidente della morte dell'interdicendo) sino alla decisione con sentenza da parte del Collegio, non essendo ipotizzabile un rigetto da parte del Giudice Istruttore (come invece può fare il Presidente del Tribunale nella relativa fase), il quale dalla legge non ne è per nulla investito¹¹⁵.

Ancorché la costituzione del ricorrente secondo il rito ordinario, davanti al Giudice Istruttore, non sia prevista da alcuna norma, deve ritenersi che essa non solo sia possibile ma addirittura necessaria¹¹⁶; tanto che, in mancanza, l'azione

112 Cass. n. 15346/2000; Cass. n. 2218/1989; Cass. n. 1023/1982; Cass. n. 4650/1979; Trib. Napoli 22 novembre 1965; IANNIRUBERTO, [1], pag. 1046. *Contra*, Trib. Venezia 2 giugno 1994.

113 Cass. n. 2218/1989; Cass. n. 1023/1982; Cass. n. 4650/1979; Trib. Napoli 22 novembre 1965. BRUSCUGLIA, [3], pag. 738; PICARDI, [1], pag. 2183.

114 Cfr. Trib. Cremona 16 marzo 1948 (criticata, però, da SARGENTI, [1], pag. 365 e ss.), secondo cui l'udienza di trattazione non può essere fissata dal Presidente del Tribunale, ma dal Giudice Istruttore.

115 POGGESCHI, [1], pag. 817; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 122.

116 SCHIZZEROTTO, [1], pag. 116; SORACE, [1], pag. 969. V., pure, DANOVÌ, [1], pag. 74, nonché VIGNOLO, [1], pag. 345, secondo cui la costituzione delle parti e l'iscrizione a ruolo rientrano nel normale svolgimento del processo. IVALDI, [1], pag. 889, sottolinea come sia noto che l'interdicendo, per ragioni facilmente intuibili e connesse alla sua stessa infermità, non si costituisce quasi mai in giudizio. Cfr., infine, VELLANI, [1], pag. 4, secondo cui potranno costituirsi con l'iscrizione a ruolo della causa "sul ruolo generale degli affari contenziosi civili" - oltre che il ricorrente e l'interdicendo - anche le persone alle quali ricorso e decreto sono stati notificati, "qualora intendano partecipare attivamente al processo e non soltanto esprimere un parere". *Contra*, POGGESCHI, [1], pag. 820 e ss., secondo cui "l'unica attività dei soggetti, diversi dal

dovrà essere proseguita dal Pubblico Ministero¹¹⁷.

Nell'ipotesi di mancata costituzione dell'interdicendo per omessa o irregolare notifica, il giudice, *ex officio*, dovrà ordinare al ricorrente di eseguire o rinnovare la notifica¹¹⁸. Qualora, infine, nonostante la notifica sia stata correttamente eseguita, l'interdicendo non si costituisca, se ne dovrà dichiarare la contumacia¹¹⁹.

Ai sensi dell'art. 716 c.p.c., l'interdicendo può stare in giudizio da solo e compiere tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, ancorché gli sia stato nominato un tutore provvisorio¹²⁰, ed anche nell'ipotesi in cui l'interdicendo “sia rappresentato da altro soggetto - tutore o esercente la patria potestà - giusta le norme del codice civile”¹²¹. Tale capacità processuale - la quale trova fondamento nell'intenzione del legislatore di “assicurare all'interdicendo la massima possibilità di dimostrare il sufficiente livello delle proprie facoltà mentali”¹²² e di contestare personalmente l'affermazione della sua incapacità¹²³ -

giudice, richiesta per assicurare il trapasso dalla fase presidenziale a quella istruttoria, è solo quella specificamente prevista dalla legge, e cioè la notificazione del ricorso e del decreto a norma dell'art. 713 c.p.c.”, sicché la costituzione in giudizio dell'interdicendo a mezzo di rappresentante tecnico “resta una sua semplice facoltà”.

117 DANOVÌ, [1], pag. 74; SORACE, [1], pag. 969; VELLANI, [1], pag. 4; VIGNOLO, [1], pag. 381.

118 POGGESCHI, [1], pag. 821; SORACE, [1], pag. 969; VELLANI, [1], pag. 4.

119 SORACE, [1], pag. 970. *Contra*, PICARDI, [1], pag. 2185, POGGESCHI, [1], pagg. 820, 821, 825, nonché VELLANI, [1], pag. 4, secondo cui non sarebbe concepibile in nessun caso la contumacia dell'interdicendo.

120 Cass. n. 14866/2000; Cass. n. 9634/1994; Cass. n. 1643/1967. VENCHIARUTTI, [2], pag. 803. VELLANI, [1], pag. 7, secondo cui l'espressione “da soli” che ricorre nel citato art. 716 c.p.c. è rivolta esclusivamente ad evitare che le attività del tutore provvisorio possano escludere o limitare la difesa diretta dell'interessato. FORCHIELLI, [1], pagg. 27 e 29, ricorda inoltre come l'art. 716 c.p.c. deroghi all'art. 75 c.p.c. (secondo cui può stare in giudizio personalmente solo chi possiede la capacità negoziale), quantomeno con riferimento alla capacità di impugnare la sentenza di interdizione che ha effetto sin dalla sua pubblicazione.

121 SORACE, [1], pag. 973. Nello stesso senso PICARDI, [1], pag. 2187. *Contra*, SCHIZZEROTTO, [1], pag. 142, secondo cui “se è chiesta l'interdizione del minore, questi deve stare in giudizio in persona dell'esercente la patria potestà”.

122 FORCHIELLI, [1], pagg. 27 e 29. Dello stesso avviso è BRUSCUGLIA, [2], pag. 85.

123 PESCARA, [1], pag. 816; SORACE, [1], pag. 973. V., pure, IVALDI, [1], pag. 890, secondo cui, tuttavia, la menzionata previsione codicistica offrirebbe all'interdicendo una garanzia meramente formale, poiché “una effettiva considerazione del malato di mente e della sua posizione nel processo comporterebbe il potere di nomina, da parte del giudice, di un curatore speciale che ne

non significa tuttavia facoltà di non avvalersi del ministero di un procuratore¹²⁴, salvo per l'esame, che resta, per la sua stessa natura e funzione, un atto personalissimo¹²⁵.

§ 7.1. L'esame dell'interdicendo.

Secondo l'art. 419 c.c., non si può pronunciare l'interdizione senza che si sia proceduto all'esame¹²⁶ dell'interdicendo da parte del Giudice Istruttore, con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero¹²⁷ ed eventualmente assistito da un consulente tecnico¹²⁸.

L'esame dell'interdicendo (che - siccome svincolato da formule sacramentali e da precise modalità - deve essere compiuto in ogni modo possibile, sia pure con rispetto della personalità dell'esaminando¹²⁹) costituisce il fulcro di tutto il procedimento nonché il mezzo di prova più importante¹³⁰ e consiste

assicurasse la difesa giudiziale”.

124 BRUSCUGLIA, [2], pag. 85; MANDRIOLI, [1], pag. 266; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 144; SORACE, [1], pag. 973. Secondo POGGESCHI, [1], pag. 826, l'interdicendo può stare in giudizio senza necessità di un rappresentante tecnico allo scopo, che diviene però necessario “quando siano da compiere atti non peculiari del nostro processo, come le impugnazioni”. VELLANI, [1], pag. 7, secondo cui “quando l'infermità dell'interdicendo sia tale da escludere in radice la capacità naturale, l'interdicendo non è neppure in grado di conferire una valida procura al difensore”; dello stesso avviso è PICARDI, [1], pag. 2187.

125 SORACE, [1], pag. 973.

126 FORCHIELLI, [1], pag. 34, ricorda che “l'art. 327 del codice civile abrogato prescriveva l'interrogatorio non già l'esame del presunto infermo; i lavori preparatori spiegano questa innovazione affermando che il termine 'esame', oltre ad essere più preciso, individua meglio il contenuto dell'atto”. Dello stesso avviso sono BRUSCUGLIA, [2], pag. 68; CUTRUPA, [1], pag. 68; PESCARA, [1], pag. 823; SARGENTI, [1], pag. 365.

127 BRUSCUGLIA, [2], pag. 67; PICARDI, [1], pag. 2186; VELLANI, [1], pag. 4. V., pure, VENCHIARUTTI, [2], pag. 799, il quale ricorda che “stante la disposizione generale di cui all'art. 70, co. 1, c.p.c., il mancato intervento del Pubblico Ministero induce a prospettare la nullità dell'esame rilevabile d'ufficio”. Tale nullità è stata però esclusa da Trib. Napoli 18 settembre 1976 e, più di recente, da Cass. n. 15346/2000.

128 BRUSCUGLIA, [2], pag. 67; IVALDI, [1], pag. 892; PICARDI, [1], pag. 2186; POGGESCHI, [1], pag. 821; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 159; VENCHIARUTTI, [2], pag. 800. Cass. n. 6975/1991, Trib. Min. Roma 27 giugno 1985.

129 CUTRUPA, [1], pag. 68; FORCHIELLI, [1], pag. 36. Trib. Min. Roma 27 giugno 1985. In arg., cfr., tuttavia, Trib. Taranto 26 maggio 1995, secondo cui “l'esame non può comunque estendersi all'espletamento di accertamenti di natura tecnico-scientifica sullo stato di mente dell'interdicendo”.

130 BRUSCUGLIA, [1], pag. 12; PETRELLI, [1], pag. 394; PICARDI, [1], pag. 2185; POGGESCHI, [1], pag.

sostanzialmente in un colloquio su argomenti a discrezione del Giudice¹³¹, ma tali da fornire elementi probatori rilevanti sulle condizioni mentali dell'interdicendo, e così anche su argomenti estranei ma del pari ritenuti significativi¹³². In tale clima colloquiale¹³³, il Giudice ha così l'opportunità di entrare a diretto contatto con l'interdicendo al fine di formarsi un concetto personale del suo stato mentale¹³⁴ e quindi di orientarsi sul prosieguo del processo¹³⁵, nel corso del quale l'esame può essere eventualmente ripetuto, magari in clinica (ad es., durante o al termine di un determinato trattamento psicofarmacologico)¹³⁶.

Tale esame, secondo alcuni, ha carattere di ispezione giudiziale¹³⁷ o, tutt'al più, di interrogatorio libero¹³⁸, mentre non può essere certamente accostato all'interrogatorio formale o alla confessione¹³⁹, cosicché non possono trarsi conseguenze sfavorevoli all'esaminando in caso di sua mancata o ingiustificata

823; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 158; SORACE, [1], pag. 970; VENCHIARUTTI, [2], pag. 799; ZUDDAS, [1], pag. 117. Trib. Perugia 25 luglio 1989; Cass. n. 2078/1971; App. Venezia 11 maggio 1965; Cass. n. 386/1958; App. Torino 12 marzo 1956; Cass. n. 3551/1953; Cass. n. 853/1953; App. Bari 14 ottobre 1953; Cass. n. 853/1953; Cass. n. 1900/1952; Trib. Roma 29 maggio 1951; Trib. Milano 17 maggio 1951; App. Firenze 9 giugno 1950; App. Bari 15 maggio 1950; App. Torino 25 giugno 1946.

131 Così, la *Relazione al progetto definitivo*, n. 392. BRUSCUGLIA, [1], pag. 12; DINI TRAVERSARI, [1], pag. 65; POGGESCHI, [1], pag. 823; VENCHIARUTTI, [2], pag. 800.

132 FORCHIELLI, [1], pagg. 35-6. Cfr., pure, VIGNOLO, [1], pag. 374, secondo cui l'esame "investe la persona dell'interdicendo in tutti i suoi aspetti spirituali e fisici".

133 Secondo SCHIZZEROTTO, [1], pag. 159, tuttavia, "l'esame, nonostante le apparenze, non si esaurisce in un colloquio, ma consiste, soprattutto, in una indagine psicologica".

134 FORCHIELLI, [1], pag. 34; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 161. V., pure, SCARDULLA, [3], pag. 942, secondo cui "il criterio interpretativo del comportamento della parte è guidato dal prudente apprezzamento del giudice, che tuttavia non può certo prescindere dalle altre risultanze di causa (consulenze tecniche, cartelle cliniche, documentazioni di fatti) né dal dato di comune esperienza che l'interdicendo, se effettivamente malato di mente, cercherà di sottrarsi all'esame, che, secondo la natura del male, suppone frutto di macchinazioni in suo danno o di cui intuisce le conseguenze".

135 POGGESCHI, [1], pag. 823.

136 BRUSCUGLIA, [1], pag. 12; BRUSCUGLIA, [2], pag. 71; DINI TRAVERSARI, [1], pag. 65; FORCHIELLI, [1], pag. 35; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 208.

137 Cass. n. 2252/1958; App. Bari 14 ottobre 1953. BRUSCUGLIA, [3], pag. 736; PERABÒ, [1], pag. 202; PICARDI, [1], pag. 2186; SORACE, [1], pag. 970. *Contra*, PESCARA, [1], pag. 823, nonché SCHIZZEROTTO, [1], pag. 161, secondo cui l'esame dell'interdicendo non ammette "paralleli o accostamenti".

138 CUTRUPIA, [1], pag. 68; PICARDI, [1], pag. 2186. *Contra*, BRUSCUGLIA, [2], pag. 69; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 160.

139 BRUSCUGLIA, [2], pag. 69; CELORIA, [1], pag. 405; PERABÒ, [1], pag. 203; PESCARA, [1], pag. 823; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 160 e ss.

presentazione dinanzi al Giudice Istruttore¹⁴⁰.

Allorquando l'infermità mentale, o - per converso - la sua mancanza, siano di macroscopica evidenza, il Giudice potrà anche ritenere l'istruttoria esaurita¹⁴¹ e quindi consentire la pronuncia di una decisione nel senso dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza sulla sola scorta dell'esame dell'interdicendo¹⁴². Qualora, invece, il Giudice Istruttore si trovi davanti a forme più complesse di infermità¹⁴³ (o nel caso in cui l'esame dell'interdicendo gli abbia comunque lasciato dubbi¹⁴⁴), sarà necessario disporre una consulenza tecnica: il Giudice, infatti, *da solo* può compiere con sufficiente tranquillità l'esame dell'attenzione, della percezione, della comprensione e della memoria, ma - in mancanza di una assistenza tecnica - ben difficilmente è in grado di compiere l'esame dell'intelligenza, della capacità critica dell'interdicendo, oppure individuare la presenza di disturbi della volontà, della condotta e del carattere, indagini - queste ultime - , che dovranno quindi essere opportunamente affidate ad un consulente tecnico¹⁴⁵, la cui nomina - come

140 Cass. n. 4650/1979; BRUSCUGLIA, [1], pag. 12; CELORIA, [1], pag. 405; MANDRIOLI, [1], pag. 268, nota 15; POGGESCHI, [1], pag. 824; SCARDULLA, [3], pag. 942; VELLANI, [1], pag. 5; VENCHIARUTTI, [2], pag. 800. In arg., v. pure BRUSCUGLIA, [2], pag. 78, il quale, tuttavia, sottolinea che “mentre la mancata comparizione o l'irreperibilità o il rifiuto dell'esame, sono circostanze, neutre, dalle quali non è possibile dedurre alcunché in ordine all'esistenza o meno dei presupposti richiesti per l'interdizione, la conoscenza delle ragioni che hanno indotto l'interdicendo a non comparire o a rendersi irreperibile o a rifiutare l'esame, invece, può fornire al giudice un notevole contributo alla formazione del suo libero convincimento”.

141 Trib. Min. Roma 27 giugno 1985; Cass. n. 126/1984; Trib. Catania 11 dicembre 1984; Cass. n. 2078/1971; Cass. n. 4650/1979; Cass. n. 356/1958; Cass. n. 853/1953; Cass. n. 1900/1952; Cass. n. 634/1947. BRUSCUGLIA, [3], pag. 736; NAPOLI, [1], pagg. 92-3, nota 5; PESCARA, [1], pag. 823; PICARDI, [1], pag. 2185; SCARDULLA, [3], pag. 943; VELLANI, [1], pag. 5. V., pure, FORCHIELLI, [1], pag. 36, secondo cui qualora il Giudice abbia ritenuto chiusa l'istruttoria e rimesso il processo in decisione sulla sola base dell'esame, il Collegio ha ovviamente facoltà di riaprire l'istruttoria.

142 BRUSCUGLIA, [3], pagg. 736-7; PETRELLI, [1], pag. 394; VENCHIARUTTI, [2], pag. 799; ZUDDAS, [1], pag. 117. Trib. Min. Roma 27 giugno 1985; Cass. n. 2690/1955; Cass. n. 853/1953.

143 IVALDI, [1], pag. 892.

144 BRUSCUGLIA, [1], pag. 12.

145 L'importanza dell'esame dell'interdicendo è infatti ridimensionata da SCARDULLA, [3], pagg. 940-1, secondo cui, dinnanzi a forme complesse di infermità, “la pretesa di portare in camera di consiglio le percezioni visive ed auditive del giudice appare inadeguata alla gravità dell'indagine, perché tali percezioni potrebbero anche rilevarsi assolutamente in contrasto con le risultanze della consulenza tecnica eventualmente disposta e quindi - se tale consulenza è accolta dal collegio - con la decisione”.

vedremo - è comunque rimessa alla discrezionalità del Giudice Istruttore.

Dell'esame (domande e risposte) va redatto un processo verbale¹⁴⁶, che però non è essenziale¹⁴⁷.

§ 7.1.1. *L'impossibilità a far luogo all'esame.*

Ove l'interdicendo non possa presentarsi *per legittimo impedimento* (potendo essere tale anche quello non necessariamente attinente al suo stato di salute in generale¹⁴⁸) all'udienza fissata per il suo esame davanti al Giudice Istruttore, quest'ultimo potrà ovviamente rinviare ad altra data l'udienza fissata per l'esame¹⁴⁹ o, se tale rinvio fosse inutile (ad es., in caso di impedimento permanente dovuto alle particolari condizioni di salute dell'infermo), ha l'obbligo di recarsi insieme al Pubblico Ministero per sentire l'interdicendo nel luogo in cui quest'ultimo si trovi (art. 715 c.p.c.)¹⁵⁰. Trattandosi di un mezzo di prova tipico¹⁵¹, inoltre, si ritiene possibile che il Giudice Istruttore possa all'uopo delegare *ex art.* 203 c.p.c. il Giudice del Tribunale del luogo in cui si trovi l'interdicendo¹⁵². In caso di cittadini residenti all'estero, il Tribunale si avvale, se del caso, di rogatoria

146 BRUSCUGLIA, [2], pag. 70; VENCIARUTTI, [2], pag. 800; ZUDDAS, [1], pag. 118. V., pure, SCHIZZEROTTO, [1], pag. 159, secondo cui nella redazione del verbale devono essere evitate espressioni sintetiche e letterarie.

147 SCHIZZEROTTO, [1], pag. 160, secondo cui, infatti, "non v'è norma che possa confortare tale essenzialità". *Contra*, App. Torino 8 giugno 1944.

148 Cass. n. 4650/1979. BRUSCUGLIA, [1], pag. 13.

149 PERABÒ, [1], pag. 203.

150 Cass. n. 4650/1979; FORCHIELLI, [1], pag. 36; PESCARA, [1], pag. 823; PETRELLI, [1], pag. 394; PICARDI, [1], pag. 2186. V., pure, SCHIZZEROTTO, [1], pag. 169, secondo cui "se un legittimo impedimento non esiste, il giudice non è tenuto ad andar ricercandolo, dopo che abbia fatto quanto possibile per averne la presenza".

151 Trib. Cagliari 28 febbraio 1994. Secondo BRUSCUGLIA, [2], pag. 67 si tratta, comunque, di un "mezzo istruttorio *sui generis*".

152 Trib. S. Maria Capua Vetere 30 aprile 1996, Trib. Cagliari 28 febbraio 1994, Trib. Messina 28 febbraio 1956. BRUSCUGLIA, [1], pag. 13. BRUSCUGLIA, [2], pag. 73. SCARDULLA, [1], pag. 848. GIANCASPRO, [1], pag. 862, il quale, richiamandosi analogicamente all'art. 259 c.p.c. in materia di ispezioni personali, ritiene che il giudice istruttore debba preferenzialmente recarsi di persona per procedere all'esame dell'interdicendo, salvo che, per impedimento dovuto a ragioni di servizio, disponga la delega al Giudice. *Contra*, ossia per la nullità di tale prova delegata, App. Messina 8 febbraio 1957, Trib. Messina 28 febbraio 1956, SORACE, [1], pag. 970. *Dubbioso*, MANDRIOLI, [1], pag. 268, nota 15.

consolare ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 4, D.P.R. n. 200/1967¹⁵³.

Ove, invece, l'interdicendo non si presenti all'esame senza alcun legittimo impedimento ma per mera irreperibilità o ingiustificato rifiuto, il Giudice Istruttore non potrà ordinarne l'accompagnamento coattivo¹⁵⁴, ma - nonostante il mancato esame - si potrà comunque pronunciare la relativa sentenza¹⁵⁵ (sia essa di interdizione o di rigetto della domanda), accertandosi *aliunde* i presupposti per l'interdizione, ossia basandosi necessariamente sulla presenza di eventuali consulenze di parte, cartelle cliniche, documentazioni di fatti¹⁵⁶, mezzi istruttori che comunque - in mancanza dell'esame - devono essere valutati in modo assai rigoroso, con la conseguenza che, ove residui il seppur minimo dubbio sulla condizione psichica dell'interdicendo, il Tribunale dovrà rigettare la domanda¹⁵⁷.

§ 7.2. La nomina del tutore provvisorio.

153 VELLANI, [1], pag. 5. Trib. Firenze 2 febbraio 1966, la quale si è pronunciata per l'ammissibilità dell'esame (delegato) da parte del Console italiano dello Stato estero in cui l'interdicendo si trovava; dello stesso avviso è PICARDI, [1], pag. 2186.

154 CELORIA, [1], pagg. 406 e 407; MONACI, [4], pag. 1923; MANDRIOLI, [1], pag. 268, nota 15; PERABÒ, [1], pag. 202; PICARDI, [1], pag. 2186; POGGESCHI, [1], pag. 822; SCARDULLA, [3], pag. 942; VELLANI, [1], pag. 5; VENCHIARUTTI, [2], pag. 801. Trib. Napoli 12 marzo 1973.

155 Corte Cost. n. 382/1988 ha infatti precisato che l'irreperibilità dell'interdicendo non comporta la paralisi del procedimento. Tuttavia, già prima di tale pronuncia, si erano espresse nello stesso senso: Trib. Roma 27 luglio 1985; Cass. n. 4650/1979; Trib. Napoli 12 marzo 1973; Trib. Bologna 23 maggio 1970; Trib. Messina 28 febbraio 1956; Trib. Milano 24 giugno 1954; App. Roma 16 dicembre 1953; Trib. Roma 29 maggio 1951; Trib. Siracusa 4 dicembre 1947; Trib. Milano 14 novembre 1946. In dottrina, v., a tal proposito, BARBANERA, [1], pag. 430; BRUSCUGLIA, [1], pag. 14; BRUSCUGLIA, [2], pag. 76; CELORIA, [1], pag. 408; MANDRIOLI, [1], pag. 268, nota 15; NICOTINA, [1], pag. 360; PERABÒ, [1], pag. 201; PICARDI, [1], pag. 2185; SCARDULLA, [1], pagg. 848 e 942; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 32. FORCHIELLI, [1], pag. 37, secondo cui "nessuna disposizione di sede o di ordine processuale dichiara espressamente 'improcedibile' il processo di interdizione per impossibilità di poter eseguire l'esame dell'interdicendo": *ad impossibilia nemo tenetur*. SORACE, [1], pag. 970, secondo cui "l'esame, pur avendo rilevante importanza, non rimane altro che un atto di istruzione al pari degli altri e non può certo escludersi che anche senza esso il giudice tragga, in virtù dei poteri particolari conferitigli dall'art. 714 c.p.c., elementi tali da poter pronunciare una decisione". *Contra*, l'ormai superata Trib. Roma 29 maggio 1951 (già censurata da App. Roma 16 dicembre 1953 cit.), secondo cui l'irreperibilità dell'interdicendo precluderebbe la pronuncia per difetto di un presupposto necessario ed indispensabile.

156 Trib. Perugia 25 luglio 1989; Trib. Torino 8 maggio 1981; Cass. n. 4650/1979. BRUSCUGLIA, [3], pag. 737. BARBANERA, [1], pag. 430; MONACI, [4], pag. 1923; NICOTINA, [1], pag. 360; VELLANI, [1], pag. 5; VENCHIARUTTI, [2], pag. 801.

157 PESCARA, [1], pag. 825.

Secondo l'art. 717 c.p.c., in qualsiasi stadio della causa, ma comunque non prima dell'esame dell'interdicendo¹⁵⁸ (ovvero dopo che non sia stato possibile esperirlo¹⁵⁹), il Giudice Istruttore (su istanza del ricorrente, del PM o d'ufficio¹⁶⁰) può nominare con decreto non motivato (avverso cui, essendo revocabile, non è ammissibile alcun reclamo¹⁶¹ né il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.¹⁶²) un tutore provvisorio all'interdicendo¹⁶³, anticipando così, in via di misura cautelare¹⁶⁴, provvedimenti di competenza del Giudice Tutelare¹⁶⁵, e pertanto assicurando sin da subito adeguata protezione all'interdicendo, con riguardo sia alla cura della sua persona, sia all'amministrazione del suo patrimonio¹⁶⁶.

La nomina del tutore provvisorio è rimessa alla discrezionalità del Giudice Istruttore¹⁶⁷ (che, *ex art. 717, co. 2, c.p.c.*, ha altresì il potere discrezionale di revocare o sostituire d'ufficio - con decreto, a sua volta, non reclamabile né impugnabile¹⁶⁸ - il tutore provvisorio fino alla pronuncia della sentenza¹⁶⁹), ma da

158 BRUSCUGLIA, [2], pag. 82; CUTRUPA, [1], pag. 68; POGGESCHI, [1], pag. 823; SCARDULLA, [1], pag. 851; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 173 sottolineano come sia proprio l'esame dell'infermo di mente a fornire al Giudice Istruttore sufficienti elementi per valutare l'opportunità di procedere alla nomina di un tutore provvisorio. Secondo Trib. Torino 7 giugno 1982, l'irregolarità della nomina del tutore provvisorio effettuata prima dell'esame dell'interdicendo può essere fatta valere dall'interdicendo stesso e dal Pubblico Ministero; nello stesso senso, VELLANI, [1], pag. 7.

159 DINI TRAVERSARI, [1], pag. 68; PESCARA, [1], pag. 827. V., pure, PICARDI, [1], pag. 2188, il quale sottolinea che in tal caso la necessità della nomina deve risultare *aliunde*.

160 BRUSCUGLIA, [1], pag. 15; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 172. Cass. 18 aprile 1941.

161 SCHIZZEROTTO, [1], pag. 173. Cass. n. 1596/1955.

162 Cass. n. 3025/1992. PICARDI, [1], pag. 2188; VENCIARUTTI, [2], pag. 802.

163 SCHIZZEROTTO, [1], pag. 172 e ss., secondo cui "non potrebbe, il giudice, iniziato il procedimento per l'interdizione, nominare un curatore provvisorio, né, iniziato un procedimento per l'inabilitazione, nominare un tutore provvisorio".

164 MONACI, [2], pag. 1458 e ss.; PESCARA, [1], pag. 825; VENCIARUTTI, [2], pag. 802.

165 FORCHIELLI, [1], pag. 36; POGGESCHI, [1], pag. 823.

166 VENCIARUTTI, [2], pag. 802. V., pure, MONACI, [2], pag. 1473.

167 BRUSCUGLIA, [1], pag. 16; SCARDULLA, [3], pag. 944; VENCIARUTTI, [2], pag. 802. Trib. Perugia 6 giugno 1998.

168 SCHIZZEROTTO, [1], pag. 198.

169 CUTRUPA, [1], pag. 69; D'OTTAVI, [1], pag. 657; PESCARA, [1], pag. 827; VELLANI, [1], pag. 7; VENCIARUTTI, [2], pag. 802. V., pure, BRUSCUGLIA, [2], pag. 83, secondo cui la revoca del tutore può fondarsi sulla constatazione dell'eventuale miglioramento delle condizioni di salute mentale dell'interdicendo, dall'accertato difetto dell'abitualità del disturbo psichico, dalla cessazioni delle ragioni che determinarono la previsione di una tutela provvisoria con carattere di urgenza, ecc. BRUSCUGLIA, [3], pag. 738, ricorda che i provvedimenti di nomina, revoca e sostituzione del tutore provvisorio non possono essere emessi dal Giudice Tutelare. Nello stesso senso, D'OTTAVI, [1],

alcuni si ritiene che la nomina stessa possa pure provenire dal Collegio nella sentenza che pronuncia l'interdizione, allorché a quella nomina non vi abbia provveduto il Giudice Istruttore, o qualora quest'ultimo lo abbia prima nominato e poi revocato¹⁷⁰.

L'omesso giuramento del tutore provvisorio non incide sull'efficacia del provvedimento di nomina¹⁷¹, il quale - peraltro - non è necessario che si fondi sull'iniziale convincimento del Giudice circa l'esistenza di uno squilibrio psichico dell'interdicendo¹⁷²; inoltre, ancorché esistano interessi dell'interdicendo cui provvedere, è pure possibile che altre circostanze escludano la nomina, come ad esempio il caso in cui la situazione patrimoniale ed esistenziale dell'interdicendo non richieda interventi con carattere di urgenza¹⁷³; infine, la nomina non è necessaria quando, in caso di soli interessi patrimoniali da tutelare, l'interdicendo abbia già provveduto alla nomina di un suo rappresentante volontario¹⁷⁴.

Ai sensi dell'art. 424 c.c., nella scelta del tutore provvisorio (quanto - come si vedrà - per quella del tutore definitivo¹⁷⁵) dovrà preferirsi: il coniuge maggiorenne che non sia legalmente separato; il padre e/o la madre (cui può

pag. 657 (il quale, però, a pag. 658 aggiunge che il tutore provvisorio comunque “cade sotto la vigilanza del giudice tutelare, dal quale può eventualmente essere sostituito”), Trib. Roma 18 maggio 1948, App. Torino 8 settembre 1954. Secondo Trib. Lucca 19 luglio 1983, la sostituzione del tutore provvisorio deve essere adeguatamente motivata; in quest'ultimo senso, v. pure PICARDI, [1], pag. 2188. Trib. Min. Firenze 24 giugno 1983 si è dichiarato incompetente a giudicare su di un caso di sostituzione del tutore provvisorio.

170 Trib. S. Maria Capua Vetere 7 febbraio 1997; Trib. S. Maria Capua Vetere 19 luglio 1996; Trib. Milano 19 gennaio 1967; Trib. Napoli 22 febbraio 1963; Trib. Cremona 4 aprile 1962; Trib. Rovereto 18 novembre 1949. BRUSCUGLIA, [1], pag. 16; BRUSCUGLIA, [2], pag. 88; PECE, [1], pag. 367; PICARDI, [1], pag. 2188; SORACE, [1], pag. 974; VELLANI, [1], pag. 8. **Contra**, CASSISA, [1], pag. 349; PESCARA, [1], pag. 828; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 183 e ss.; VENCHIARUTTI, [2], pag. 802; Trib. Firenze 22 gennaio 1951, Trib. Trapani 5 aprile 1946, secondo cui non è ammissibile la nomina del tutore provvisorio da parte del Tribunale nella sentenza con la quale esso provvede (accogliendola o respingendola) sulla domanda di interdizione, poiché tale nomina deve necessariamente provenire dal Giudice Istruttore.

171 SCHIZZEROTTO, [1], pag. 190.

172 BRUSCUGLIA, [2], pag. 82.

173 BRUSCUGLIA, [1], pag. 15; BRUSCUGLIA, [2], pag. 82; PESCARA, [1], pag. 827.

174 BRUSCUGLIA, [1], pag. 15; BRUSCUGLIA, [2], pag. 83; PESCARA, [1], pag. 827.

175 VELLANI, [1], pag. 7.

essere attribuita una tutela congiunta¹⁷⁶); un figlio maggiorenne; la persona eventualmente designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nell'ipotesi in cui nessuna di queste persone si riveli all'altezza, il Giudice Istruttore - nell'interesse dell'interdicendo - deve nominare la persona che gli appaia più idonea al di fuori di quell'elenco¹⁷⁷.

Ai sensi degli artt. 42 disp. att. c.c. e 423 c.c., il decreto di nomina del tutore provvisorio deve essere trasmesso entro dieci giorni al Giudice Tutelare ed immediatamente annotato, a cura del Cancelliere, in apposito registro tenuto dalla Cancelleria del Tribunale e, infine, deve essere altresì comunicato, sempre entro dieci giorni, all'Ufficiale di stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita¹⁷⁸. Tuttavia, l'omesso adempimento di tali formalità (che intendono perseguire uno scopo di tutela degli interessi dei terzi) non incide sull'efficacia della nomina del tutore provvisorio, poiché esse hanno carattere meramente dichiarativo¹⁷⁹.

Una volta nominato, il tutore provvisorio può intervenire in giudizio per formulare deduzioni e istanze¹⁸⁰, costituendosi a mezzo di procuratore¹⁸¹, ma con ciò non assume, nell'ambito del processo di interdizione, né la veste di parte (tantomeno necessaria)¹⁸², né quella di rappresentante processuale dell'interdicendo¹⁸³.

176 VENCHIARUTTI, [1], pag. 743.

177 SCHIZZEROTTO, [1], pag. 189. App. Milano 10 novembre 1939.

178 BRUSCUGLIA, [1], pag. 18.

179 BRUSCUGLIA, [2], pag. 95; CUTRUPA, [1], pag. 71; PESCARA, [1], pag. 837; PICARDI, [1], pag. 2189. V., pure, BRUSCUGLIA, [1], pag. 18, secondo cui il terzo convenuto in giudizio dall'interdicendo può ben invocare gli effetti dell'avvenuta nomina del tutore provvisorio di cui sia comunque a conoscenza nonostante l'omessa formalità pubblicitaria della nomina stessa.

180 Cass. n. 635/1965. BRUSCUGLIA, [3], pag. 738; CUTRUPA, [1], pag. 74.

181 VELLANI, [1], pag. 7.

182 Cass. n. 14866/2000; Cass. n. 636/1965. BRUSCUGLIA, [2], pag. 91; PICARDI, [1], pag. 2183; SORACE, [1], pag. 973.

183 Cass. n. 14866/2000; Cass. n. 636/1965; App. Milano 20 febbraio 1962. BRUSCUGLIA, [1], pag.

Secondo l'art. 424, comma 2, c.c., l'esercizio della tutela provvisoria è soggetto alla stessa disciplina della tutela definitiva, per cui il tutore provvisorio nominato dal Giudice Istruttore ha l'identica veste formale e sostanziale del tutore definitivo nominato dal Giudice Tutelare¹⁸⁴, semplicemente differenziandosene solo per il fatto che i poteri del primo sono connotati dalla provvisorietà¹⁸⁵.

Il tutore provvisorio rimane in carica anche dopo la definizione del giudizio che accolga la domanda, senza che all'uopo occorra alcuna conferma, fino a quando il Giudice Tutelare non abbia provveduto alla nomina definitiva del tutore¹⁸⁶ ed in particolare fin quando il tutore definitivo non abbia prestato giuramento *ex art. 349 c.c.* ed assunto quindi le sue funzioni¹⁸⁷.

Come è del tutto logico e naturale, il tutore provvisorio cessa la propria funzione con la pubblicazione della pronuncia giudiziale di rigetto dell'istanza di interdizione¹⁸⁸ (nel qual caso, gli atti compiuti dal tutore provvisorio mantengono

17; BRUSCUGLIA, [2], pag. 91; PESCARA, [1], pag. 829, nota 63.

184 Cass. n. 2892/1972; Cass. n. 2751/1970; Cass. n. 1045/1953; Cass. n. 2630/1956. BRUSCUGLIA, [1], pag. 16; BRUSCUGLIA, [3], pag. 738; CUTRUPA, [1], pag. 73 e ss.; D'OTTAVI, [1], pag. 657; PETRELLI, [1], pag. 396.

185 SCHIZZEROTTO, [1], pag. 197.

186 Trib. Modena 21 febbraio 2002, Cass. n. 1719/1962. BRUSCUGLIA, [1], pag. 18; BRUSCUGLIA, [2], pag. 93; BRUSCUGLIA, [3], pag. 738; MONACI, [2], pag. 1465, nota 8; PESCARA, [1], pag. 828; PICARDI, [1], pag. 2188; VELLANI, [1], pag. 8. V., però, Trib. Lucca 13 luglio 1983, secondo cui il tutore provvisorio nominato nella procedura di interdizione diviene automaticamente definitivo con il passaggio in giudicato della sentenza di interdizione, e non può essere sostituito dal Giudice Tutelare senza motivazione. Inoltre, secondo PECE, [1], pag. 372, nonché secondo Trib. Trapani 5 aprile 1946 (criticata però da BRUSCUGLIA, [1], pag. 18, e da BRUSCUGLIA, [2], pag. 93) il Collegio - nel pronunciare l'interdizione dell'infermo - può procedere alla conferma esplicita del tutore provvisorio nominato dal Giudice Istruttore; in quest'ultimo senso v. CASSISA, [1], pag. 348 (secondo cui, tuttavia, "mentre tale conferma è espressamente prevista ed è sovente opportuna per il caso di sentenza di rigetto della domanda, essa è superflua per il caso di sentenza di accoglimento, perché in questo caso il tutore provvisorio rimane in ufficio in virtù dei principi generali sopra accennati; sicché la conferma, in ogni caso, non può valere come trasformazione del tutore provvisorio in tutore definitivo"); *contra*, Trib. Genova 11 febbraio 1949.

187 BRUSCUGLIA, [2], pag. 93; CASSISA, [1], pag. 347; CUTRUPA, [1], pag. 75. V., pure, LISELLA, [1], pag. 157 e ss., secondo cui il solo atto di nomina "non realizza il rapporto tutelare, ma obbliga semplicemente il nominato ad assumere le funzioni e quindi a prestare giuramento".

188 BARBARO, [1], pag. 409; MONACI, [2], pag. 1490. In arg., v. pure BARBERO, [1], pag. 154 e ss., il quale acutamente osserva che, nell'ipotesi in cui la domanda non sia "rigettata" nel merito, ma semplicemente "non accolta" per incompetenza territoriale, il tutore provvisorio eventualmente nominato rimane comunque in carica fino al momento dell'estinzione del processo per mancata riassunzione davanti al giudice competente, poiché sarebbe "inammissibile una decadenza 'alla

comunque la propria efficacia), salva l'ipotesi di cui all'art. 422 c.c. (nel qual caso sarà necessario attendere il giudicato)¹⁸⁹, ovvero all'eventuale estinzione del procedimento¹⁹⁰.

§ 7.3. La consulenza tecnica e gli altri mezzi istruttori.

Secondo l'art. 419 c.c. il Giudice Istruttore ha la possibilità di farsi assistere da uno o più consulenti tecnici¹⁹¹, può disporre – anche d'ufficio¹⁹² – altri mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi ed assumere le necessarie informazioni, cioè ricorrere ai mezzi istruttori propri del processo

cieca' [per opera del Collegio] d'un provvedimento adottato, sia pure provvisoriamente, 'a ragione veduta' [dal G.I.]": in altri termini, "il tutore provvisorio nominato dall'istruttore, pur risultando questo ormai definitivamente incompetente, rimarrebbe in ufficio, perché come dice l'art. 50 c.p.c. il processo *continua* davanti al nuovo giudice". A questo proposito, CUTRUPIA, [1], pagg. 69 e 76 osserva che in caso di estinzione del processo, "la nomina del tutore provvisorio cade con effetto dal momento in cui il fatto estintivo si verifica"; infatti, "la semplice cancellazione della causa dal ruolo, cui non si accompagni o non segua il provvedimento di estinzione, non ha alcun effetto sulla nomina del tutore provvisorio".

189 FORCHIELLI, [1], pag. 40; PESCARA, [1], pag. 828. V., pure, CUTRUPIA, [1], pag. 69 e 76, nonché SCARDULLA, [3], pag. 945, i quali - citando la Relazione prog. prel., pag. 197 - ricordano che la *ratio* dell'art. 422 *cit.* è stata individuata nell'opportunità "di assicurare che dall'inizio del processo sino al passaggio in giudicato della sentenza la posizione giuridica dell'interdicendo [o inabilitando], dal punto di vista della capacità, non vada, per quanto possibile, soggetta a troppi mutamenti". Secondo MONACI, [2], pag. 1476 e ss., in tale ipotesi "gli organi di protezione vengono conservati [...] in funzione cautelare, in vista di una possibile nuova sentenza che sancisca un'altra volta l'incapacità (naturalmente si intende un'altra sentenza emanata nel corso dello stesso giudizio). Il collegio, nel respingere l'istanza di interdizione [...], emanerà il provvedimento *ex art.* 422, quando riterrà che gli elementi non siano sufficienti, o non sufficientemente provati, per addivenire ad una pronuncia dichiarativa, ma che, d'altra parte, sia ragionevolmente possibile che nel successivo corso del giudizio gli stessi elementi vengano ritenuti sufficienti, o siano provati in maniera più idonea". BRUSCUGLIA, [2], pag. 97 critica la tesi secondo cui - nel caso di cui all'art. 422 c.c. - gli effetti della sentenza che riguardano la capacità del soggetto si produrrebbero con la pubblicazione; mentre quelli concernenti la cessazione della tutela più tardi, con il passaggio in giudicato; infatti, "se così fosse si dovrebbe ammettere a tutela di un unico interesse (eventualmente di natura patrimoniale) la simultanea (e contraddittoria) capacità del titolare e del suo rappresentante legale per un periodo indeterminato".

190 CUTRUPIA, [1], pag. 76; PICARDI, [1], pag. 2188; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 203-204.

191 SCHIZZEROTTO, [1], pag. 210, secondo cui con l'ordinanza di nomina del C.T.U., il Giudice assegna alle parti un termine per la nomina di un proprio consulente. In arg., v. pure GULLOTTA, [1], pag. 726, il quale ricorda che, generalmente, il quesito assegnato al C.T.U. è del seguente tenore: "Dica il C.T.U., esaminati gli atti di causa e la documentazione prodotta dalle parti, visitato il periziando, compiuti tutti gli accertamenti che riterrà necessari ed opportuni, acquisita ogni eventuale, ulteriore documentazione clinica, se il soggetto, per abituale infermità di mente sia totalmente o parzialmente incapace di provvedere ai suoi interessi".

192 POGGESCHI, [1], pag. 816; SCARDULLA, [1], pag. 850.

ordinario (non escluse le prove raccolte nel processo penale)¹⁹³, fatta eccezione per il giuramento, la confessione e l'interrogatorio libero o formale (non potendosi apprezzare le risposte dell'interdicendo relativamente alle sue condizioni mentali)¹⁹⁴.

In particolare, il giudice ha facoltà¹⁹⁵ (e non l'obbligo) di disporre la consulenza tecnica¹⁹⁶ tutte le volte in cui sorgano motivi di perplessità sullo stato mentale dell'interdicendo. La consulenza sarà ad esempio superflua quando la malattia mentale si appalesa in tutta la sua evidenza già all'esame preliminare del giudice, o emerge dalle cartelle cliniche, consulenze tecniche compiute in altri procedimenti e ad altri fini, relazioni di indagini peritali eseguite nel corso di un procedimento penale, ancorché non debbano ritenersi vincolanti¹⁹⁷.

Per quanto riguarda gli altri accennati mezzi istruttori, anch'essi sono rimessi all'ampia discrezionalità del giudice¹⁹⁸, e, in particolare, potranno consistere:

- nell'audizione delle persone di cui agli artt. 419 c.c. e 714 c.p.c., le quali - è bene precisarlo - non assumono la posizione di parte (né in senso sostanziale, né formale) del procedimento¹⁹⁹, né quella di testimoni in senso stretto²⁰⁰, ma solo

193 SCHIZZEROTTO, [1], pag. 208 e ss. Cass. 10 aprile 1946; App. Torino 26 marzo 1941.

194 PICARDI, [1], pag. 2187; POGGESCHI, [1], pag. 825; SCARDULLA, [3], pag. 944; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 209. App. Torino 18 febbraio 1956.

195 Cass. n. 2070/1971; Cass. n. 2252/1958; Cass. n. 386/1958; Trib. Cremona 20 aprile 1958; Cass. n. 853/1953; Cass. n. 3551/1953; App. Milano 28 marzo 1947; App. Firenze 10 settembre 1951; Trib. Milano 17 maggio 1951; App. Bari 15 maggio 1950; App. Torino 25 giugno 1946. PETRELLI, [1], pag. 394; POGGESCHI, [1], pag. 825; SCARDULLA, [3], pag. 943.

196 Sulle indagini psicologiche nel processo di interdizione, v. GULLOTTA, [1], pag. 727 e ss.

197 Cass. n. 3715/1983.

198 PESCARA, [1], pag. 822; POGGESCHI, [1], pag. 825. Cass. n. 3551/1953.

199 BIANCO, [2], pag. 2088; SORACE, [1], pag. 971. *Contra*, VELLANI, [2], pag. 598, secondo cui deve farsi una "distinzione tra coloro che partecipano al giudizio costituendosi per svolgerne un ruolo attivo da coloro che si limitano invece a svolgere una funzione consultiva in quanto chiamati ad esprimere un parere, distinzione che porta a riconoscere la qualità di parte solo ai primi".

200 Cass. n. 2219/1989. BIANCO, [2], pag. 2089; IANNIRUBERTO, [1], pag. 1036; PESCARA, [1], pag. 825; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 204; VENCIARUTTI, [2], pag. 801.

quella di fonti di pareri ed informazioni²⁰¹, per cui non è necessaria la prestazione del giuramento stabilito per i testimoni dall'art. 251 c.p.c.²⁰². Corollario di ciò è l'assenza della necessità di una loro rappresentanza tecnica e "l'assurdità della configurabilità della loro contumacia"²⁰³. In ogni caso, non è necessaria l'audizione di tutte le persone indicate nel ricorso, giacché è incensurabile la relativa limitazione operata dal Giudice Istruttore²⁰⁴, il quale può però ascoltarne d'ufficio anche altre non citate²⁰⁵;

- nell'audizione di altre persone, congiunti o meno (ad es., il convivente) diverse da quelle indicate nel ricorso²⁰⁶.

- nell'escussione di testimoni (eventualmente in confronto con il ricorrente), i quali, però, non essendo periti, non dovranno essere interrogati sull'infermità di mente in sé²⁰⁷;

- nella richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione;

- nell'ordine di esibizione in giudizio di documenti in possesso del ricorrente,

201 Cass. n. 1023/1982; Cass. n. 4650/1979; Trib. Torino 9 ottobre 1976; Trib. Milano 22 maggio 1958; App. Lecce 23 gennaio 1950. BIANCO, [2], pag. 2088, BRUSCUGLIA, [2], pag. 58 e 81; IANNIRUBERTO, [1], pag. 1036; POGGESCHI, [1], pag. 824.

202 PICARDI, [1], pag. 2186; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 104; VELLANI, [1], pag. 6; VELLANI, [2], pag. 596.

203 POGGESCHI, [1], pagg. 825-6. Nello stesso senso, TOMMASEO, [1], pag. 204; Cass. n. 3985/1983. *Contra*, VELLANI, [1], pag. 6, secondo cui tutte le persone indicate o da indicarsi nel ricorso devono considerarsi parti, allorché intervengano nel processo costituendosi.

204 BIANCO, [2], pag. 2088; BRUSCUGLIA, [2], pag. 81; SCARDULLA, [3], pag. 944; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 205; VELLANI, [2], pag. 595; VENCHIARUTTI, [2], pag. 801. V., pure, POGGESCHI, [1], pag. 825, il quale ricorda che la discrezionalità del giudice è tale che può anche limitare l'audizione ad alcune soltanto delle persone indicate nel ricorso. Cass. n. 4650/1979, Trib. Napoli 22 novembre 1965, Cass. n. 3551/1953, App. Napoli 30 agosto 1946. Si ricorda, però, che è incensurabile in Cassazione l'apprezzamento del giudice di merito che si sia limitato all'audizione di alcune soltanto delle persone indicate nel ricorso: Cass. n. 3551/1953, App. Napoli 30 agosto 1946. VENCHIARUTTI, [2], pagg. 801-2, aggiunge che "il giudice istruttore avrà facoltà di sentire il parere di quei congiunti o affini di cui il Presidente del Tribunale non abbia ritenuto utile l'audizione, stante il fatto che l'art. 419, co. 2, c.c. conferisce al giudice il potere di interrogare "anche d'ufficio" i parenti prossimi dell'interdicendo e assumere le necessari informazioni.

205 SCHIZZEROTTO, [1], pag. 205; VELLANI, [2], pag. 593.

206 PESCARA, [1], pag. 826.

207 REBUTTATI, [1], pag. 22.

dell'interdicendo, di un terzo²⁰⁸;

Conclusa la fase istruttoria²⁰⁹, il Giudice inviterà le parti a precisare le conclusioni²¹⁰, dopodiché si avrà la rimessione della causa in decisione per la pronuncia della sentenza²¹¹, senza che a tal fine siano necessarie istanze di parte²¹².

§ 8. LA SENTENZA.

Una volta rimessa la causa in decisione, il Tribunale, in composizione collegiale²¹³, deve analizzare criticamente i risultati della consulenza tecnica onde valutare se ritiene o meno accoglibili le conclusioni cui è giunto lo stesso consulente, soprattutto quando queste dovrebbero portare ad una pronuncia di interdizione mentre l'esame ha messo in evidenza che nell'interdicendo vi è coerenza logica, lucidità e buon orientamento²¹⁴. Nonostante l'esame costituisca il mezzo di prova più importante, il Tribunale deve comunque tener conto di ogni materiale probatorio raccolto in corso di causa al fine di valutare con piena cognizione e con esaustiva aderenza alla realtà la fattispecie sottoposta al suo esame²¹⁵.

208 SCARDULLA, [1], pag. 850; SCARDULLA, [3], pag. 944; VELLANI, [1], pag. 5.

209 VENCIARUTTI, [2], pag. 801, secondo cui "considerandosi operativa, anche nell'ambito di interdizione, la previsione di cui all'art. 209 c.p.c. (che consente al giudice di dichiarare chiusa l'istruttoria quando ogni ulteriore attività sia ritenuta superflua alla luce dei risultati già raggiunti), sarà incensurabile il Giudice Istruttore che si sia limitato ad ascoltare soltanto alcune delle persone indicate nel ricorso dai promotori del giudizio". Nello stesso senso, Cass. n. 4650/1979.

210 SCHIZZEROTTO, [1], pag. 211; SORACE, [1], pag. 976; VELLANI, [1], pag. 8. V., pure, POGGESCHI, [1], pag. 828, il quale ritiene che la precisazione delle conclusioni sia una facoltà delle parti e non un loro onere.

211 PESCARA, [1], pag. 826; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 211; VELLANI, [1], pag. 8.

212 Cass. 3664/1971. POGGESCHI, [1], pag. 828; TOMMASEO, [1], pag. 204.

213 Cfr. art. 50 *bis*, n. 1, e art. 70, n. 3, c.p.c.. FORCHIELLI, [1], pag. 32; PICARDI, [1], pag. 2183.

214 SCARDULLA, [1], pag. 850; SCARDULLA, [3], pag. 943. App. Venezia 11 maggio 1965. Cass. n. 1037/1972, secondo cui "la motivazione della sentenza relativa alla declaratoria dell'interdizione non può omettere una specifica e diretta valutazione, sia pure concisa, di quanto sia risultato dall'esame dell'interdicendo".

215 Trib. Perugia 25 luglio 1989. VENCIARUTTI, [2], pag. 799.

Ove il Collegio ritenga che l'interdicendo si trovi in condizione di abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi, ne pronuncia con sentenza l'interdizione²¹⁶, la quale segna - con efficacia costitutiva necessaria²¹⁷ - l'inizio della condizione di interdetto; e questa condizione perdura fin quando (e se) non ne cessino i presupposti di fatto²¹⁸. Tuttavia, con riferimento al tempo degli effetti (*erga omnes*²¹⁹) della sentenza di interdizione, occorre distinguere.

Nel caso in cui riguardi il minore nel suo ultimo anno d'età, gli effetti della sentenza di interdizione decorrono dal giorno del raggiungimento della maggiore età (art. 416 c.c.)²²⁰.

Nel caso in cui riguardi un maggiorenne cui sia stato nominato un tutore provvisorio, gli effetti della sentenza di interdizione retroagiscono alla data del provvedimento di nomina per quanto riguarda gli atti compiuti dall'interdetto (art. 427 c.c.)²²¹.

Nel caso in cui, infine, riguardi un maggiorenne cui non sia stato nominato un tutore provvisorio, la sentenza di interdizione produce i propri effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza stessa e cioè soltanto per l'avvenire (art. 421 c.c.)²²².

216 POGGESCHI, [1], pag. 829; SCARDULLA, [3], pag. 946.

217 BRUSCUGLIA, [2], pagg. 99-100; COVIELLO, [1], pag. 145; FORCHIELLI, [1], pag. 32; MANDRIOLI, [1], pag. 269; MONACI, [1], pagg. 1164 e 1209; MONACI, [2], pag. 1463; POGGESCHI, [1], pag. 810. V., pure, DANOVI, [1], pag. 68, il quale aggiunge che dal carattere costitutivo della sentenza di interdizione deriva l'impossibilità di poter impugnarla tramite il reclamo previsto per i provvedimenti di volontaria giurisdizione dagli artt. 738 e ss. c.p.c. **Contra**, SCHIZZEROTTO, [1], pag. 241, secondo cui si tratterebbe di una sentenza di accertamento (dello stato di interdizione)

218 POGGESCHI, [1], pag. 811.

219 Cass. n. 5248/1983; Cass. n. 1026/1967; App. Genova 24 marzo 1950. BRUSCUGLIA, [2], pag. 100; BRUSCUGLIA, [3], pag. 740; FORCHIELLI, [1], pag. 39; IANNIRUBERTO, [1], pag. 1039; PETRELLI, [1], pag. 397; PICARDI, [1], pag. 2191.

220 VENCHIARUTTI, [2], pag. 804.

221 MONACI, [1], pagg. 1173-4; PICARDI, [1], pag. 2190; SORACE, [1], pag. 958; VENCHIARUTTI, [2], pag. 804.

222 Cass. n. 5248/1983; App. Brescia 18 giugno 1956. BRUSCUGLIA, [2], pag. 100; PICARDI, [1], pag.

Eccezionalmente, gli effetti della sentenza di interdizione sono posticipati al passaggio in giudicato della sentenza stessa dall'art. 119, co. 1, c.c., secondo cui l'incapacità a contrarre matrimonio discende dal passaggio in giudicato della sentenza stessa di interdizione e non dalla sua mera pubblicazione²²³.

Ai sensi dell'art. 423 c.c., la sentenza di interdizione deve essere immediatamente annotata a cura del Cancelliere nell'apposito registro e deve essere comunicata entro dieci giorni all'Ufficiale dello stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita dell'interdetto²²⁴. Ai sensi dell'art. 686, lett. b, n. 1, c.p.p., inoltre, le sentenze di interdizione passate in giudicato²²⁵ devono essere altresì iscritte nel casellario giudiziale²²⁶. La sentenza deve essere, infine, comunicata in carta libera, ai sensi dell'art. 42 disp. att. c.c., al Giudice Tutelare, affinché quest'ultimo possa provvedere alla nomina del tutore definitivo²²⁷. Tuttavia, l'omesso adempimento di tali forme di pubblicità non è di ostacolo alla produzione degli effetti della sentenza di interdizione, poiché le menzionate formalità hanno carattere meramente dichiarativo²²⁸.

Se, invece, il Collegio ritiene che, pur sussistendo una infermità di mente, essa non sia di tale gravità da consentire l'accoglimento dell'istanza di

2190; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 242; VELLANI, [1], pag. 8; VENCHIARUTTI, [2], pag. 803.

223 BRUSCUGLIA, [2], pagg. 101-2; BRUSCUGLIA, [3], pag. 740.

224 VENCHIARUTTI, [2], pag. 805.

225 Si tratta di passaggio in giudicato formale e sostanziale, "che però può avere una limitazione nel tempo data la naturale ed ineliminabile possibilità di mutamento dello stato di infermità o di non infermità nel soggetto": VELLANI, [1], pag. 9. V., però, MONACI, [1], pag. 1160, secondo cui "è estremamente discutibile (ed effettivamente discusso) il formarsi o meno della cosa giudicata materiale". Secondo MANDRIOLI, [1], pagg. 264 e 267, la sentenza di interdizione è indubbiamente idonea a passare in giudicato.

226 VENCHIARUTTI, [2], pag. 805. V., pure, PESCARA, [1], pag. 838, secondo cui l'iscrizione nel casellario giudiziale rappresenta "un relitto storico di concezioni dichiaratamente sanzionate".

227 PECE, [1], pag. 364; POGGESCHI, [1], pag. 829.

228 Cass. n. 665/1963; Cass. n. 702/1955. BRUSCUGLIA, [3], pagg. 740-1; FORCHIELLI, [1], pag. 38 e 41; PESCARA, [1], pag. 837; VELLANI, [1], pag. 8; VENCHIARUTTI, [2], pagg. 804 e 805.

interdizione, può dichiarare d'ufficio l'inabilitazione (art. 418 c.c.)²²⁹, poiché la domanda di inabilitazione, in quanto intesa a conseguire un più limitato effetto, sulla base dell'identico presupposto delle alterate condizioni psichiche del soggetto, è necessariamente implicita in quella di interdizione²³⁰. Da ciò discende che il giudice, una volta accertato che non sussistono, in concreto, i requisiti per l'interdizione, *deve* effettuare d'ufficio l'indagine per accertare la sussistenza di quelli richiesti per farsi luogo alla pronuncia di inabilitazione²³¹. Non si ritiene, invece, possibile il contrario, ossia che il giudice del procedimento di inabilitazione possa pronunciare d'ufficio l'interdizione dell'incapace²³².

Qualora, inoltre, non sussistano i presupposti né per l'una, né per l'altra pronuncia, il Tribunale²³³ rigetta la domanda di interdizione con sentenza²³⁴, in cui può discrezionalmente²³⁵ disporsi che il tutore provvisorio già nominato rimanga in ufficio fino a che la sentenza stessa non sia passata in giudicato (art. 422 c.c.)²³⁶.

229 Cass. n. 6203/1994. FORCHIELLI, [1], pag. 30; SORACE, [1], pag. 977; VENCHIARUTTI, [2], pag. 797. Tale potere può essere esercitato (sempre d'ufficio) anche dal giudice d'appello che decide sull'impugnazione del capo relativo all'interdizione (Cass. n. 3340/1956): BRUSCUGLIA, [3], pag. 734.

230 Trib. Perugia 25 luglio 1989; Trib. Min. Torino 10 giugno 1987; Cass. n. 3340/1956. BRUSCUGLIA, [3], pag. 734; FALCIANO, [1], pag. 188; PESCARA, [1], pag. 830. A tal proposito, si rileva un caduta di stile di SCHIZZEROTTO, [1], pag. 248, il quale banalmente osserva: "i due provvedimenti di interdizione e inabilitazione non possono coesistere, rispetto ad un medesimo soggetto"; ed ancora: "il collegio deve, non ricorrendone gli estremi, respingere la domanda di interdizione, non già dichiarare la capacità di agire del convenuto, capacità che costui, se maggiorenne, possiede *ex lege*".

231 SCHIZZEROTTO, [1], pag. 250; VENCHIARUTTI, [2], pag. 798. PESCARA, [1], pag. 831, osserva tuttavia che l'accertamento del giudice deve limitarsi all'infermità mentale, restando quindi escluse le altre cause tipiche di inabilitazione (ad es., la prodigalità, l'abuso di alcolici e stupefacenti).

232 Cass. n. 2704/1995. RANIERI, [1], pag. 2780.

233 La regola vale anche per la Corte d'Appello, ma non per la Corte di Cassazione: MONACI, [2], pag. 1507 e ss.

234 In arg., cfr. REBUTTATI, [1], pag. 26, secondo cui "un'istanza rigettata potrà essere nuovamente riproposta quando nuovi fatti o nuove circostanze consigliassero di riproporla, nel quale caso i fatti e le circostanze che già costituirono oggetto di giudizio, potranno sempre valere a chiarire le circostanze ed i fatti sopravvenuti". Dello stesso avviso è PICARDI, [1], pag. 2190.

235 MONACI, [2], pag. 1507; VENCHIARUTTI, [2], pag. 804. V., pure, BRUSCUGLIA, [3], pag. 740, il quale sottolinea che per tale provvedimento non è neppure necessaria un'istanza di parte.

236 VENCHIARUTTI, [2], pag. 804. FORCHIELLI, [1], pag. 40, secondo cui tale norma troverebbe applicazione soprattutto nel caso in cui "il Tribunale rigetti l'istanza sottolineando l'assenza di qualche elemento probatorio che, con maggior diligenza, sarebbe stato possibile allegare al

Non può escludersi, infine, che la sentenza possa pure essere di incompetenza, di inammissibilità, di nullità, ecc.²³⁷.

§ 8.1 Le spese.

Insoluto legislativamente e di non facile soluzione per l'interprete è il problema del carico delle spese nel processo di interdizione, stante il già menzionato contrasto circa la natura (volontaria o contenziosa) del procedimento stesso²³⁸.

Ciò nonostante, sono comunque possibili i seguenti rilievi.

In caso di estinzione del giudizio, le spese restano a carico di chi le ha anticipate²³⁹. Invece, ove il giudizio sbocchi in una decisione, la sentenza deve (motivatamente) statuire sulle spese²⁴⁰, ai fini della cui liquidazione la causa di interdizione è posta tra quelle di valore indeterminabile²⁴¹.

Secondo la dottrina maggioritaria, ancorché per la natura (volontaria) e l'oggetto del processo *de quo*, non si possa far richiamo al principio della soccombenza in senso stretto²⁴², si ritiene comunque che in caso di accoglimento della domanda di interdizione, le spese, non potendo ricadere sullo Stato, dovranno essere addossate

processo: in questa ipotesi una proroga non sarebbe in insanabile contrasto con la pronuncia di rigetto". Di quest'ultimo avviso è BARBERO, [1], pag. 157 e ss.

237 SCHIZZEROTTO, [1], pag. 239. App. Trieste 13 gennaio 1962.

238 BIANCO, [2], pag. 2090; COVIELLO, [1], pag. 143; INGRASSIA, [1], pag. 77.

239 BIANCO, [2], pag. 2091; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 256.

240 CHIEPPA, [1], pag. 115; PICARDI, [1], pag. 2189. Cass. n. 1023/1982. **Contra**, COVIELLO, [1], pag. 150.

241 App. Catania 4 maggio 1952; Cass. n. 2367/1950; Cass. n. 2280/1950; Cass. n. 1437/1952. V., pure, CHIEPPA, [1], pag. 112 e SCHIZZEROTTO, [1], pagg. 111 e 259, i quali sottolineano come il "valore indeterminabile" della causa di interdizione rilevi solo ai fini della tariffa forense, perché in realtà la causa *de qua* non è suscettibile di valutazione in denaro, poiché mancano gli elementi quantitativi e qualitativi che rendono possibile la conversione in termini pecuniari della capacità di un soggetto.

242 Trib. Sanremo 3 marzo 1964; Trib. Sanremo 15 giugno 1964. BIANCO, [2], pag. 2091; COVIELLO, [1], pag. 150; NAPOLI, [1], pag. 93; POGGESCHI, [1], pag. 829 e ss.; SORACE, [1], pag. 988. **Contra**, BIANCO, [1], pag. 574; CHIEPPA, [1], pag. 115; IANNIRUBERTO, [1], pag. 1047; INGRASSIA, [1], pag. 78; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 258; ZUDDAS, [1], pag. 112; Trib. Perugia 16 novembre 1988; Cass. n. 1023/1982; Cass. n. 457/1958; Trib. Termini Imerese 15 febbraio 1966, secondo cui il principio della ripartizione dell'onere delle spese giudiziali, secondo i criteri di cui agli artt. 90 e ss. c.p.c. si applica anche nei procedimenti di stato delle persone.

all'interdetto²⁴³; qualora, invece, la sentenza sia di rigetto della domanda di interdizione, le spese dovranno essere addossate al ricorrente ed al Pubblico Ministero che abbiano fatto la richiesta di interdizione²⁴⁴, e l'ex interdicendo ha quindi diritto al risarcimento dei danni derivati dalla domanda presentata con dolo o per colpevole leggerezza²⁴⁵.

Qualora ricorrano giusti motivi, è pure possibile una compensazione delle spese²⁴⁶. Si ricorda, infine, che il legale incaricato dall'istante per l'interdizione giudiziale di un soggetto, non può agire per il pagamento della parcella nei confronti del tutore di questi, non rilevando che l'interdicendo o l'interdetto si sia avvantaggiato di tale attività, perché il rapporto di patrocinio è intercorso soltanto con colui che gli ha conferito l'incarico²⁴⁷.

§ 9. LA NOMINA DEL TUTORE DEFINITIVO.

Non appena il Giudice Tutelare avrà avuto notizia della sentenza di interdizione, comunicatagli - come visto - entro dieci giorni dalla relativa pubblicazione, provvederà con decreto alla nomina del tutore definitivo²⁴⁸, preferendo (come già

243 PICARDI, [1], pag. 2190; POGGESCHI, [1], pag. 829; VELLANI, [1], pag. 8; Trib. Pisa 29 luglio 1969.

244 COMOGLIO, [1], pag. 319; VELLANI, [1], pag. 8; Cass. n. 1023/1982; Trib. Catania 5 giugno 1985, secondo cui nel caso di rigetto della domanda si deve comunque tener conto - ai fini della decisione sulle spese - dell'apparente serietà e plausibilità dell'istanza proposta e del comportamento tenuto dal privato. *Contra*, SCHIZZEROTTO, [1], pag. 260, App. Roma 27 aprile 1967, Cass. n. 2123/1965, Cass. n. 81/1960, Cass. n. 346/1956, secondo cui nel caso in cui venga rigettata la domanda proposta dal P.M. le spese non possono ricadere sullo Stato. Secondo Trib. Pisa 29 luglio 1969, criticata da COVIELLO, [1], pag. 150, le spese sono a carico del soggetto sottoposto al procedimento di interdizione, allorché all'esito dello stesso ne venga dichiarata l'inabilitazione.

245 PICARDI, [1], pag. 2190; App. Bari 23 febbraio 1952.

246 BIANCO, [2], pag. 2092; CHIEPPA, [1], pag. 115; IANNIRUBERTO, [1], pag. 1047; INGRASSIA, [1], pag. 79; IVALDI, [1], pag. 893; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 259. Trib. Modena 21 febbraio 2002, che ha rinvenuto i giusti motivi di compensazione nel fatto che "l'interdicenda non ha dato causa al processo, non avendo il potere di evitarlo e dovendovi essere chiamata soltanto per scopi superiori di giustizia".

247 Cass. n. 14866/2000.

248 Trib. Pisa 29 luglio 1969, Cass. n.1719/1962; Trib. Crema 4 aprile 1962; Trib. Firenze 22 gennaio 1951; Trib. Genova 11 febbraio 1949; Trib. Trapani 5 aprile 1946, secondo cui la nomina

visto con riferimento alla nomina del tutore provvisorio da parte del Giudice Istruttore): il coniuge maggiorenne che non sia legalmente separato; il padre e/o la madre²⁴⁹; un figlio maggiorenne; la persona eventualmente designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 424 c.c.)²⁵⁰. Nell'ipotesi in cui nessuna di queste persone si riveli all'altezza, il Giudice Tutelare - nell'interesse dell'interdetto - deve nominare la persona che gli appaia più idonea al di fuori di quell'elenco (ad es., anche il Sindaco, il responsabile dell'Asl, ecc.)²⁵¹.

La tutela è un ufficio di diritto privato²⁵², gratuito (fatta salva l'indennità di cui

del tutore definitivo deve inderogabilmente provenire dal Giudice Tutelare (che ne ha quindi competenza funzionale) e non dal Giudice Istruttore o dal Tribunale; nello stesso senso, BRUSCUGLIA, [1], pag. 19, BRUSCUGLIA, [2], pag. 107, MONACI, [2], pag. 165, nota 8; PECE, [1], pag. 365; POGGESCHI, [1], pag. 823, nota 8, SCARDULLA, [3], pag. 950, SORACE, [1], pag. 974. CUTRUPA, [1], pagg. 66, 74, 75, secondo cui la dizione dell'art. 718 c.p.c. (che accenna al tutore *nominato con la stessa sentenza*) "è evidentemente inesatta, non essendosi accolto nel nuovo codice civile il sistema proposto dal progetto preliminare, della nomina da parte del tribunale, anziché del giudice tutelare, del tutore"; dello stesso avviso è CASSISA, [1], pag. 346 e ss., il quale, tuttavia, nell'escludere che si sia trattato di una "enorme svista" del legislatore (pag. 351), parla comunque di "erroneo pleonasma" (pag. 352): davvero difficile appare, quindi, distinguere la svista dall'errore, cui accenna il menzionato Autore. **Contra**, App. Torino 26 ottobre 1956 e Trib. Rovereto 18 novembre 1949, secondo cui alla nomina del tutore può provvedersi anche il Tribunale poiché l'art. 718 c.p.c. fa riferimento al tutore "nominato" con la sentenza di interdizione.

249 Secondo VENCHIARUTTI, [1], pag. 743, ai genitori dell'interdetto può essere attribuita una tutela congiunta. **Contra**, BRUSCUGLIA, [1], pag. 20; BRUSCUGLIA, [2], pagg. 109-110. V., pure, Trib. S. Maria Capua Vetere 27 dicembre 1996, la quale ha sostenuto che la tutela congiunta "potrebbe risultare dannosa per l'incapace, sia per i possibili conflitti tra i due tutori, che l'autorità giudiziaria sarebbe chiamata a dirimere, sia perché, in caso di compimento di atti per l'incapace dannosi, sarebbe oltremodo complessa o, addirittura, impossibile l'individuazione del cotutore chiamato a risponderne, sia, infine, perché compiutosi il periodo massimo (di dieci anni) prescritto dalla legge di durata della funzione tutoria, potrebbe risultare assai difficoltoso, se non impossibile, il reperimento di altro familiare idoneo e disposto a rivestire il ruolo del tutore".

250 A tal proposito si noti che, con riferimento alla disciplina della tutela degli interdetti, nonostante l'art. 424 c.c. rinvii alle norme dettate in tema di tutela dei minori, l'art. 424 c.c. differisce dall'art. 348 c.c.: Cass. n. 2630/1956. VENCHIARUTTI, [1], pag. 742.

251 Trib. S. Maria Capua Vetere 27 dicembre 1996. AUSILI, [1], pag. 56; BRUSCUGLIA, [1], pag. 19; PESCARA, [1], pag. 845; VENCHIARUTTI, [1], pag. 744; VENCHIARUTTI, [2], pag. 807. POGGESCHI, [1], pag. 833. **Contra**, Rel. Guardasigilli, n. 194. Semplicemente *dubbioso*, a tal proposito, è FORCHIELLI, [1], pag. 42.

252 SCARDULLA, [3], pag. 951. **Contra**, Rel. Guardasigilli, n. 187, secondo cui l'ufficio tutelare costituisce un *munus publicum*; nello stesso senso, FORCHIELLI, [1], pag. 44.

all'art. 379, Co. 2, c.c.)²⁵³, nonché doveroso e quindi irrinunciabile²⁵⁴, fatte salve le ipotesi di dispensa di cui agli artt. 351 e 352 c.c. che - qualora intervenissero nel corso del rapporto di tutela e comunque dopo la nomina - consentirebbero al tutore di essere esentato dal suo ufficio²⁵⁵ e la relativa domanda deve essere presentata al Giudice Tutelare il cui provvedimento non è discrezionale, ma limitato dal diritto soggettivo di colui che lo richiede²⁵⁶. Si ricorda, infine, che ai sensi dell'art. 383 c.c., il tutore può essere esonerato dall'ufficio qualora l'esercizio del medesimo sia soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo²⁵⁷.

I poteri-doveri inerenti all'ufficio sono assunti in concreto dal tutore al momento del giuramento dinanzi al Giudice Tutelare (entro dieci giorni dalla nomina)²⁵⁸, sebbene l'incapacità dell'infermo di mente prescinda da tale atto ricollegandosi piuttosto al mero provvedimento di nomina²⁵⁹. Qualora il tutore rifiuti di assumere l'ufficio e, quindi, di prestare il giuramento, non si configura il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice in materia di affidamento di minori o altre persone incapaci, previsto dall'art. 388, co. 2, c.p.²⁶⁰.

Dopo il giuramento, il tutore deve compiere l'inventario dei beni dell'interdetto alla presenza del Cancelliere o di un notaio (art. 362 c.c. e ss.), al fine di garantire l'interdetto da sottrazioni di beni e di segnare l'ambito di responsabilità del tutore

253 BRUSCUGLIA, [1], pag. 16. V., pure, BUCCIANTE, [1], pag. 675, secondo cui l'equa indennità non ha natura remuneratoria, ma comprende le perdite patrimoniali subire dal tutore per attendere alle cure del patrimonio dell'incapace, oltreché le spese materiali dal medesimo sostenute.

254 BUCCIANTE, [1], pagg. 675 e 703; FORCHIELLI, [1], pag. 44.

255 BUCCIANTE, [1], pag. 704.

256 BUCCIANTE, [1], pag. 705.

257 BUCCIANTE, [1], pag. 706.

258 BUCCIANTE, [1], pagg. 689 e 707, secondo cui prima del giuramento il tutore non può compiere alcun esercizio della tutela.

259 Trib. Napoli 30 novembre 1951. MONACI, [4], pag. 1925; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 190.

260 Cass. Pen. n. 6269/1984. *Contra*, Cass. Pen. 19 febbraio 1951, nonché STURIALE, [1], pag. 451 e ss.

in ordine alla restituzione e conservazione dei beni stessi²⁶¹.

Il tutore agisce in nome e per conto dell'interdetto, quale suo rappresentante legale²⁶² ed *alter ego*²⁶³, sicché comportamenti volontari o dovuti compiuti dal tutore in sostituzione dell'incapace hanno efficacia immediata o diretta e definitiva nella sfera giuridico-patrimoniale dell'interdetto²⁶⁴. In particolare, ancorché la funzione del rappresentante legale sia *esclusivamente* finalizzata alla conservazione del patrimonio dell'interdetto²⁶⁵, al tutore spettano anche poteri-doveri in funzione, oltre che alla cura dei beni dell'interdetto²⁶⁶, pure alla cura della sua persona (art. 357 c.c.)²⁶⁷. Il tutore rappresenta l'interdetto anche in giudizio (che non sia quello di interdizione): sia in sede civile che penale²⁶⁸.

Non senza suscitare alcune aspre critiche in dottrina²⁶⁹, i poteri del tutore dell'interdetto corrispondono perfettamente a quelli del tutore del minore²⁷⁰, stante l'estensione operata dall'art. 424 c.c. della normativa dettata per i minori agli istituti di protezione dei maggiorenni incapaci²⁷¹.

L'art. 382 c.c., nell'imporre al tutore di amministrare il patrimonio dell'incapace con la diligenza del buon padre di famiglia, lo ritiene responsabile di ogni danno

261 BUCCIANTE, [1], pag. 708.

262 TORRENTE, [1], pag. 81, secondo cui "ogni soggetto legalmente incapace di agire **deve** avere un rappresentante legale" [grassetto nostro].

263 BRUSCUGLIA, [1], pagg. 16 e 20; BRUSCUGLIA, [2], pagg. 85 e 112; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 272.

264 BRUSCUGLIA, [1], pag. 22.

265 BIANCA, [1], pag. 27, nota 8.

266 BRUSCUGLIA, [1], pagg. 16 e 19; BRUSCUGLIA, [2], pagg. 86 e 98; FORCHIELLI, [1], pag. 39.

267 App. Milano 31 dicembre 1999. CASTIGLIONE HUMANI, [1], pag. 162; BRUSCUGLIA, [1], pag. 21; BRUSCUGLIA, [2], pagg. 16, 86, 95, 115; CARRIERI-GRECO-CATANESI, [1], pag. 1095. V., pure, TOMMASEO, [1], pag. 201, il quale osserva, tuttavia, che le innovazioni legislative di questi ultimi anni (ad es., la disciplina dei trattamenti sanitari obbligatori) hanno contribuito ad accentuare la progressiva sottrazione dai compiti del tutore di funzioni volte alla protezione della salute dell'interdetto.

268 BUCCIANTE, [1], pag. 717.

269 MARELLA, [1], pag. 239; PETRELLI, [1], pag. 395; VENCHIARUTTI, [2], pag. 806.

270 Cass. n. 2630/1956. BRUSCUGLIA, [3], pag. 738.

271 SCARDULLA, [3], pag. 951.

cagionato all'interdetto violando i propri doveri²⁷². Nel caso in cui il tutore si renda colpevole di negligenza o abusi dei suoi poteri o si sia dimostrato inidoneo all'ufficio o immeritevole dell'incarico anche per fatti estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente può essere rimosso dall'incarico e, in caso di urgenza, può essere anche sospeso in attesa di essere sentito (art. 384 c.c.)²⁷³.

Unico competente ad esonerare, rimuovere o sostituire il tutore è il Giudice Tutelare²⁷⁴, che può infatti convocarlo in qualunque momento allo scopo di chiedergli informazioni, chiarimenti e notizie nella gestione della tutela e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali dell'interdetto (art. 44 disp. att. c.c.)²⁷⁵. Nel procedimento per la rimozione del tutore, devono ritenersi consentiti al Giudice Tutelare, anche in difetto di una espressa previsione testuale, l'audizione e l'esame diretto dell'interdetto, potendosi desumere anche da tale audizione e da tale esame elementi di valutazione e giudizio sull'operato del tutore²⁷⁶. Va comunque precisato che la rimozione del tutore ha natura preventiva, in quanto non mira a punire il tutore per gli inadempimenti già commessi, ma è volta ad evitare per l'avvenire l'ulteriore compimento di atti pregiudizievoli per l'interdetto²⁷⁷.

272 LISELLA, [I], pag. 128. In arg., cfr. pure BUCCIANTE, [I], pag. 724, secondo cui, ancorché l'ufficio del tutore sia gratuito, non può farsi applicazione dell'art. 1710 c.c., in ragione del quale la responsabilità per colpa del mandatario va valutata con minor rigore in caso di gratuità della prestazione.

273 BRUSCUGLIA, [I], pag. 20.

274 SCHIZZEROTTO, [I], pag. 265. V., pure, AUSILI, [I], pag. 56, secondo cui la revoca del tutore può aversi “non solo nel caso di abusi o di irregolarità, ma anche quando la gestione sia statica e il grado di benessere assicurato sia inferiore alle potenzialità economiche”.

275 BRUSCUGLIA, [I], pag. 20. V., pure, SCARPULLA, [I], pag. 16, secondo cui è indispensabile che, a tal fine, i Servizi Sociali territoriali (assistenti sociali, medici dei Servizi di tutela mentale) collaborino attivamente con il Giudice Tutelare.

276 Trib. Reggio Calabria 12 luglio 1999, secondo cui “è necessario e doveroso che, ogni qual volta sia possibile, specie in ciò che attiene alla sfera personale del malato, le aspirazioni dell'interdetto trovino voce e considerazione, allo scopo di consentirgli di contribuire alle scelte relative alla propria vita ed alla gestione della propria tutela”.

277 BUCCIANTE, [I], pag. 727.

Avverso il decreto di dispensa (art. 352 c.c.) di esonero (art. 383 c.c.) di rimozione o sospensione (art. 384 c.c.), può essere proposto ricorso, entro dieci giorni (art. 739 c.p.c.), al Tribunale ordinario²⁷⁸.

Secondo l'art. 426 c.c., nessuno è tenuto a continuare nella tutela (o nella protutela) dell'interdetto oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti²⁷⁹. Con tale norma, si vuole in qualche modo incoraggiare i soggetti estranei alla famiglia a sopportare il non lieve incarico senza la preoccupazione che duri troppo a lungo²⁸⁰. La prospettiva cambia per il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, giacché a carico di questi stretti congiunti l'incarico sembra risultare strettamente doveroso. La cessazione dell'incarico non avviene automaticamente alla scadenza del decennio, ma soltanto allorché il tutore chieda al Giudice Tutelare di essere esonerato anche solo adducendo il decorso del decennio²⁸¹.

Alla morte (anche se presunta *ex artt.* 58 c.c. e ss.²⁸²) dell'interdetto, il tutore definitivo cessa dalle proprie funzioni, essendo venuto a mancare lo stesso presupposto naturale del suo ufficio, cioè l'esistenza di una persona incapace di agire da tutolare²⁸³. In particolare, gli atti compiuti dal tutore dopo la morte

278 Cass. 7 luglio 1977; Trib. Vicenza 28 gennaio 1949, che hanno negato la competenza del Tribunale dei Minorenni. Nello stesso senso, in dottrina, BRUSCUGLIA, [1], pag. 20; BRUSCUGLIA, [2], pag. 110; PESCARA, [1], pag. 843; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 266; Trib. Vicenza 28 gennaio 1949, nonché, più di recente, Cass. n. 140/1996. *Contra*, Trib. Min. Firenze 24 giugno 1983, Trib. Min. Milano 16 aprile 1959, Trib. Min. Milano 23 ottobre 1950, STRATTA, [1], pag. 122; VENCHIARUTTI, [1], pag. 744, POGGESCHI, [1], pag. 833, secondo cui poiché *ex art.* 424 c.c. alla tutela degli interdetti si applica la normativa dettata in tema di tutela dei minori, i reclami contro i provvedimenti del Giudice Tutelare di nomina, sostituzione e rimozione del tutore dell'interdetto andrebbero proposti al Tribunale dei Minorenni ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.c.

279 POGGESCHI, [1], pag. 833.

280 FORCHIELLI, [1], pag. 44.

281 FORCHIELLI, [1], pag. 44; PESCARA, [1], pag. 845; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 278; VENCHIARUTTI, [1], pag. 748. Cfr., pure, Cass. n. 555/1970, secondo cui neppure il sopravvenire dell'inabilitazione comporta la decadenza automatica delle relative funzioni, perdurando queste fino alla sostituzione.

282 BUCCIANTE, [1], pag. 726.

283 VENCHIARUTTI, [1], pag. 748.

dell'interdetto sono inefficaci alla stessa stregua di quelli realizzati da un *falsus procurator*, indipendentemente dalla conoscenza o meno che il tutore aveva del decesso²⁸⁴. E neppure i terzi - salva soltanto la possibilità di chiedere al tutore, ove questi abbia agito colposamente, il risarcimento dei danni sofferti - potranno giovare dell'eventuale ignoranza dell'avvenuto trapasso, poiché l'art. 1396, co. 2, c.c. (che tutela eccezionalmente in materia di rappresentanza volontaria l'affidamento dei terzi di buona fede) non è applicabile, né in via diretta né analogica, nell'ambito della rappresentanza legale²⁸⁵.

Entro due mesi dal giorno in cui il tutore sia cessato - per qualsiasi causa - dalle funzioni, lo stesso ha il duplice obbligo di consegnare i beni dell'interdetto e di presentare il conto finale della gestione al Giudice Tutelare (art. 385 c.c. e ss.)²⁸⁶.

§ 10. Il protutore.

Il protutore è organo stabile della tutela, poiché *ex art.* 346 c.c. la sua nomina è obbligatoria unitamente a quella del tutore²⁸⁷.

Poiché l'art. 426 c.c. si applica anche al protutore²⁸⁸, la legittimazione rappresentativa di quest'ultimo è sottoposta alle stesse limitazioni e condizioni previste in genere per l'attività del tutore²⁸⁹ e ad esso si applica la disciplina del protutore del minore²⁹⁰.

In particolare, il protutore - che non ha poteri di vigilanza sull'attività del tutore²⁹¹

284 SCHIZZEROTTO, [I], pag. 278; VENCIARUTTI, [I], pag. 748.

285 Cass. n. 947/1968. VENCIARUTTI, [I], pag. 748.

286 BUCCIANTE, [I], pag. 728.

287 BUCCIANTE, [I], pag. 682.

288 VENCIARUTTI, [I], pag. 748.

289 BRUSCUGLIA, [I], pag. 22.

290 POGGESCHI, [I], pag. 833.

291 BUCCIANTE, [I], pagg. 682 e 683, il quale ricorda che la vigilanza sull'operato del tutore spetta al Giudice Tutelare, e conseguentemente il protutore non può essere chiamato a rispondere per fatti illeciti commessi dal tutore.

- interviene: 1) in caso di morte naturale o presunta, di assenza o abbandono dell'ufficio del tutore; 2) in caso di conflitto di interessi tra il tutore e il suo rappresentato (art. 360, co. 3, c.c.)²⁹². Si tratta, perciò, di un protutore permanente dell'interdetto, i cui poteri sono quiescenti sino all'avverarsi delle menzionate circostanze²⁹³.

Il limite di durata attiva dell'ufficio del protutore è rappresentato dalla nomina del tutore *ex art.* 360, u.c., c.c. (per le ipotesi di cui al numero 1), ovvero dalla soluzione del conflitto di interessi (per l'ipotesi di cui al numero 2)²⁹⁴.

§ 11. L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA.

Avverso la sentenza che pronunci l'interdizione o che rigetti la domanda di interdizione²⁹⁵, sono esperibili tutte le impugnazioni ordinarie²⁹⁶, ossia tanto l'appello (anche incidentale²⁹⁷), quanto il ricorso in Cassazione²⁹⁸, nonché il regolamento di competenza²⁹⁹ e la revocazione³⁰⁰; mentre deve essere esclusa l'opposizione di terzo, sia ordinaria che revocatoria³⁰¹.

In particolare, tutti i soggetti legittimati a promuovere domanda di interdizione sono altresì legittimati ad impugnare tanto la sentenza di interdizione quanto

292 BRUSCUGLIA, [I], pag. 22. App. Palermo 7 dicembre 1987.

293 BRUSCUGLIA, [I], pag. 22. BRUSCUGLIA, [2], pag. 118.

294 BRUSCUGLIA, [I], pag. 22.

295 POGGESCHI, [I], pag. 830.

296 VELLANI, [I], pag. 9. SORACE, [I], pag. 982.

297 PICARDI, [I], pag. 2191.

298 REBUTTATI, [I], pagg. 22-3, ammette il ricorso in Cassazione, ma ricorda che "il giudizio sull'esistenza dell'infermità e sulla gravità di essa è giudizio di mero fatto, contro cui non sarebbe ammesso ricorso per cassazione". Nello stesso senso, ZUDDAS, [I], pag. 119, nonché Cass. n. 2553/1976, Cass. n. 1931/1967.

299 POGGESCHI, [I], pag. 830. SCHIZZEROTTO, [I], pag. 293.

300 SORACE, [I], pag. 982. POGGESCHI, [I], pag. 830. DANOVÌ, [I], pag. 69, nota 5. SCHIZZEROTTO, [I], pag. 295.

301 DANOVÌ, [I], pag. 69, nota 5. PICARDI, [I], pag. 2191; POGGESCHI, [I], pag. 830; SCHIZZEROTTO, [I], pag. 295; SORACE, [I], pag. 982. *Invece*, ammette la (sola) opposizione di terzo revocatoria. VELLANI, [I], pag. 9.

quella di rigetto (art. 718 c.p.c.)³⁰², a prescindere sia dalla posizione che abbiano eventualmente assunto nel precorso giudizio³⁰³, sia dal fatto che a quel giudizio effettivamente vi abbiano attivamente partecipato³⁰⁴, poiché nel processo di interdizione perde completamente valore il concetto di soccombenza quale presupposto dell'impugnazione³⁰⁵.

Oltre ai soggetti appena menzionati, sono pure legittimati ad impugnare la sentenza il tutore provvisorio o definitivo³⁰⁶, nonché lo stesso interdetto³⁰⁷ (quest'ultimo, però, solo per il caso che la sentenza pronunci la sua interdizione e non il rigetto della domanda³⁰⁸).

Anche nella fase di impugnazione, come in quella di primo grado, non sono ammissibili interventi di soggetti che non sarebbero legittimati all'azione³⁰⁹.

L'appello ed il ricorso per Cassazione provocano un riesame della sentenza impugnata per i motivi e nei limiti propri dei mezzi stessi³¹⁰. Tuttavia, si ritiene

302 RANIERI, [1], pag. 2780. MONACI, [4], pag. 1919 ritiene che l'art. 718 cit. sia norma "anomala", poiché "è completamente contrario ai principi generali che chi non è stato parte di un processo possa impugnare la relativa sentenza".

303 SORACE, [1], pag. 981, che ipotizza infatti il caso di mutamenti nelle circostanze di fatto che altrimenti impedirebbero al P.M. (ricorrente in primo grado) di impugnare la sentenza di interdizione ove l'interdetto sia miracolosamente 'guarito'.

304 App. Lecce 22 novembre 1995, Cass. n. 2692/1974. REBUTTATI, [1], pag. 23; VELLANI, [1], pag. 10; VENCHIARUTTI, [2], pag. 796.

305 SORACE, [1], pag. 981.

306 CASSISA, [1], pag. 349; CUTRUPA, [1], pag. 75; *Contra*, SCHIZZEROTTO, [1], pag. 298, il quale esclude che il tutore provvisorio sia tra i legittimati all'impugnazione.

307 A tal proposito, REBUTTATI, [1], pag. 23, sottolinea che avendo l'interdetto facoltà di proporre impugnazione, "avrà pure diritto di rilasciare il relativo mandato, e fare quanto altro all'uopo occorresse". Secondo App. Napoli 20 luglio 1945, "l'interdicendo non può chiedere in appello la riforma della sentenza che abbia pronunciato la sua interdizione sostenendo che posteriormente alla sentenza stessa sia cessata la causa di interdizione; tale pronuncia è duramente criticata da ALLORIO, [1], pag. 157, secondo cui "la dimostrazione in appello dell'avvenuta guarigione non è da confondere con la revoca dell'interdizione (art. 429 c.c.), che viene domandata dopo che la pronuncia d'interdizione è passata in giudicato e rispetto a cui l'interdetto non ha legittimazione ad agire".

308 POGGESCHI, [1], pag. 831; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 301. *Contra*, SORACE, [1], pag. 980, il quale riconosce la legittimazione attiva all'interdetto anche nel caso di rigetto (perché gli riconosce azione anche a presentare domanda in primo grado).

309 SORACE, [1], pag. 983.

310 POGGESCHI, [1], pag. 830.

che, qualora dopo la sentenza di interdizione o nel corso della fase di impugnazione siano intervenuti nello stato soggettivo dell'interdicendo mutamenti tali da giustificare una pronuncia diversa rispetto alla sentenza impugnata, tali mutamenti possono essere dedotti dinanzi al Giudice dell'impugnazione, perché, altrimenti, "la sentenza non rispecchierebbe le condizioni attuali della persona"³¹¹.

A differenza della revoca (v. oltre), la riforma in Appello o in Cassazione di una pronuncia dichiarativa di interdizione non fa venir meno lo stato di interdizione ma stabilisce espressamente che mai vi è stata interdizione³¹². Pertanto, gli atti compiuti *medio tempore* dalla tutela allorché la pronuncia di interdizione venga successivamente riformata in appello o cassata, sono inefficaci, perché posti in essere senza legittimazione per conto di un soggetto che non è stato mai incapace³¹³. Parimenti, sono validi gli atti compiuti personalmente dall'interdetto nell'intervallo tra la sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'interdizione e la sentenza di secondo grado che l'abbia riformata, poiché la sentenza di riforma reintegra, con effetto retroattivo, il soggetto nella capacità che la precedente sentenza aveva tolto³¹⁴.

Qualora, invece, le successive sentenze confermino quella di primo grado, la persona interdetta è (rectius: rimane) ovviamente tale a far data dalla pubblicazione della sentenza di primo grado³¹⁵.

311 POGGESCHI, [1], pag. 831. Nello stesso senso, MANDRIOLI, [1], pag. 270; MONACI, [1], pag. 1206; Cass. n. 3040/1956; Cass. n. 126/1953. **Contra**, App. Napoli 20 luglio 1945.

312 MONACI, [1], pag. 1173; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 307.

313 Cass. n. 2665/1954, VENCIARUTTI, [1], pag. 754. **Contra**, MONACI, [2], pagg. 1468, 1491, 1495, secondo cui per l'esigenza di tutelare i terzi, rimane ferma la validità degli atti posti in essere dagli organi di protezione regolarmente instaurati".

314 Cass. n. 2665/1954. **Contra**, MONACI, [1], spec. pag. 1211, secondo cui gli atti compiuti *medio tempore* dall'interdetto sono annullabili, poiché "efficacia *ex nunc* deve riconoscersi non solo alla sentenza dichiarativa di primo grado, ma anche a quelle sentenze dichiarative che siano pronunciate nel corso ulteriore del procedimento".

315 POGGESCHI, [2], pag. 322.

§ 11.1. La forma dell'atto di appello.

Per le singole impugnazioni si seguono le norme ordinarie³¹⁶. In particolare, poiché negli artt. 712 e ss. c.p.c. manca qualsiasi indicazione circa la forma dell'appello, dovrà farsi ricorso alla disciplina delle impugnazioni in sede ordinaria, e quindi al principio generale di cui all'art. 342 c.p.c.³¹⁷. Pertanto, l'impugnazione della sentenza di interdizione deve essere proposta non già con ricorso, bensì con citazione, da notificare alle persone indicate nell'art. 719 c.p.c. nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza del Tribunale³¹⁸. Nel giudizio di interdizione non trova quindi applicazione l'art. 359 c.p.c. nella parte in cui renderebbe applicabili in grado di appello le norme previste per il giudizio di primo grado e, quindi, anche quella relativa alla forma dell'atto introduttivo³¹⁹. Ciò, infatti, perché la collocazione sistematica dell'art. 359 c.p.c. consente il rinvio unicamente alle norme generali sul giudizio ordinario di cognizione di primo grado contenute nel libro II del c.p.c., ma non a singole disposizioni (come quelle riguardanti le forme degli atti introduttivi) dettate per i procedimenti speciali³²⁰.

Tuttavia, stante il principio di conservazione degli atti viziati, nulla toglie che il ricorso notificato (e non solo depositato) nei termini sia suscettibile di conversione e quindi ammissibile³²¹. Conseguentemente, allorché l'impugnazione

316 VELLANI, [I], pag. 9, il quale aggiunge che nell'appello non si dovrà rinnovare la procedura di cui all'art. 713 c.p.c.

317 POGGESCHI, [I], pag. 831; SORACE, [I], pag. 892. Cfr., pure, DANOVI, [I], pag. 69, secondo cui "nei casi in cui il legislatore ha inteso assegnare all'atto introduttivo del gravame la forma del ricorso, egli non ha mancato di prevederlo espressamente".

318 Cass. n. 11305/1994.

319 DANOVI, [I], pagg. 70-1; SCHIZZEROTTO, [I], pag. 306.

320 DANOVI, [I], pag. 71.

321 Cass. n. 11305/1994. PICARDI, [I], pag. 2191. V., pure, DELLA VEDOVA, [I], pag. 42, secondo cui non può sostenersi che "l'eventuale introduzione del giudizio di appello a mezzo di ricorso, in

sia erroneamente proposta non con citazione ma con ricorso, il solo deposito del ricorso non costituisce in sé adempimento sufficiente per la valida instaurazione del gravame, perché solo la notificazione di quest'ultimo entro i termini può considerarsi impeditiva di una pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione³²².

§ 11.2. I termini per impugnare.

Come anticipato, per le forme delle singole impugnazioni si seguono le norme ordinarie, che valgono pure con riferimento al termine per l'impugnazione, anch'esso ordinario³²³. In particolare, secondo l'art. 719 c.p.c., il termine breve (30 giorni) per impugnare decorre per tutti i legittimati dalla notificazione della sentenza a tutti coloro che parteciparono al giudizio³²⁴; quello lungo (annuale), nell'ipotesi in cui non sia stata effettuata la notifica della sentenza ad alcuna delle parti, dalla pubblicazione della sentenza stessa³²⁵. Qualora la sentenza sia stata notificata solo ad alcune delle parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, le quali abbiano proposto impugnazione, il Giudice dell'appello fisserà un termine per la notifica della sentenza alle parti cui non era stata ancora notificata³²⁶: se l'ordine del Giudice non è osservato, per quelle parti riprende vigore il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza per la proposizione della impugnazione, e per tale periodo dovrà ordinarsi la sospensione del processo fino allo spirare dell'anno³²⁷.

luogo della citazione, sia **di per sé** causa di invalidità" [grassetto nostro].

322 DANOVÌ, [1], pag. 75; DELLA VEDOVA, [1], pag. 44.

323 SCHIZZEROTTO, [1], pag. 90; VELLANI, [1], pag. 9.

324 PICARDI, [1], pag. 2192. SORACE, [1], pag. 983, il quale ritiene che la sentenza non debba essere notificata al tutore provvisorio, che è destinatario del solo atto d'impugnazione.

325 SORACE, [1], pag. 983 e ss. PICARDI, [1], pag. 2192. DANOVÌ, [1], pag. 69. VELLANI, [1], pag. 9. SCHIZZEROTTO, [1], pag. 302.

326 SORACE, [1], pag. 986.

327 PICARDI, [1], pag. 2192. SORACE, [1], pag. 986.

Nel caso in cui, invece, la sentenza sia stata notificata a tutti i soggetti che abbiano partecipato al giudizio, mentre fosse omessa la notifica della impugnazione alle parti costituite nel primo grado ed al tutore provvisorio³²⁸, il Giudice dovrà ordinare l'integrazione del contraddittorio entro un dato termine, con la conseguenza che ove la parte non vi provveda, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 331 c.p.c.³²⁹. Si precisa, tuttavia, che l'omessa notifica dell'atto di impugnazione al tutore (provvisorio o definitivo, qualora sia stato già nominato) non importa la nullità del procedimento³³⁰.

Secondo una parte della dottrina, invece, se ad impugnare è l'interdetto, l'appello dovrà essere notificato solo nei confronti del soggetto da cui provenne la domanda introduttiva del precedente grado; se, invece, ad impugnare sia un altro soggetto legittimato, l'impugnazione dovrà essere notificata all'interdetto³³¹.

§ 12. LA REVOCA DELL'INTERDIZIONE.

Poiché – come detto – la pronuncia di interdizione è subordinata ad uno stato di abituale infermità mentale³³² (v. Cap. I), può accadere che - ad esempio, per i progressi della psichiatria³³³ - quella infermità, che aveva giustificato la pronuncia di interdizione, venga successivamente meno³³⁴, con conseguente necessità di

328 VELLANI, [1], pag. 9.

329 Cass. n. 2873/1988. DANOVÌ, [1], pag. 72 (spec. nota 11); SORACE, [1], pag. 986; PICARDI, [1], pag. 2192.

330 Cass. n. 636/1965, App. Milano 20 febbraio 1962. BRUSCUGLIA, [1], pag. 17; PICARDI, [1], pag. 2192; BRUSCUGLIA, [2], pag. 91.

331 Così POGGESCHI, [1], pag. 831, secondo cui “non sembra che l'impugnazione vada notificata anche agli altri partecipanti, data la loro partecipazione non necessaria nello schema elementare del processo”.

332 PESCARA, [1], pag. 833; POGGESCHI, [1], pag. 811; VENCHIARUTTI, [2], pagg. 820-1.

333 SCARDULLA, [3], pag. 951.

334 REBUTTATI, [1], pag. 34; SORACE, [1], pagg. 955-6; VELLANI, [1], pag. 10. Cfr., pure, GULLOTTA, [1], pag. 726, secondo cui la sentenza di interdizione è emessa *rebus sic stantibus*; dello stesso avviso è BRUSCUGLIA, [1], pag. 26, BRUSCUGLIA, [2], pag. 135, DANOVÌ, [1], pag. 68, nota 3 in fine; MANDRIOLI, [1], pag. 270.

adeguare la situazione di diritto alla nuova situazione di fatto. E, proprio a tal fine, il Giudice Tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa di interdizione continui, e deve informare il Pubblico Ministero ove ritenga che essa sia venuta meno (art. 429, co. 2, c.c.)³³⁵. In buona sostanza, quindi, la revoca non è un rimedio contro i vizi che possano aver inficiato la sentenza³³⁶, ma una procedura volta ad attribuire la capacità di agire in una persona che di fatto abbia riacquisito la capacità di intendere e di volere, ove cioè siano cessate le cause che hanno determinato l'apertura della tutela³³⁷.

Per tale evenienza³³⁸, l'art. 429 c.c. dispone che il tutore dell'interdetto, il Pubblico Ministero, il coniuge³³⁹, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, possano chiedere la revoca dell'interdizione, ancorché non abbiano partecipato al giudizio di interdizione e qualunque sia stata in quel frangente la posizione processuale da loro assunta³⁴⁰.

Ai sensi dell'art. 720 c.p.c., gli stessi soggetti legittimati a promuovere la revoca dell'interdizione possono pure intervenire nel giudizio di revoca **per opporsi** alla domanda³⁴¹.

335 Per alcune osservazioni sul delicato compito del Giudice Tutelare, v., GUIDA, [1], pag. 30 e ss.
336 Cass. n. 221/1952. VENCIARUTTI, [2], pag. 820. V., pure, SCARDULLA, [3], pag. 952, secondo cui l'oggetto del giudizio di revoca non è l'accertamento dei presupposti sostanziali della dichiarazione di interdizione sui quali ormai fa stato la sentenza dichiarativa dell'interdizione; tuttavia, nulla vieta che il giudice riesamini tali presupposti alla (nuova) luce dei progressi della medicina, che possono consentire una valutazione diversa del fenomeno già considerato come presupposto giungendo alla revoca dell'interdizione. In arg., v. pure MANDRIOLI, [1], pag. 270, secondo cui "la revoca dell'interdizione, come eliminazione del relativo stato personale, non va confusa con la revoca della sentenza".

337 Cass. n. 626/1965. VENCIARUTTI, [1], pag. 763.

338 Cfr. BRUSCUGLIA, [1], pag. 24, secondo cui condizione sufficiente ai fini dell'accoglimento dell'istanza di revoca è l'accertamento del venir meno dell'abitudine e della gravità della malattia mentale.

339 Anche se divenuto tale dopo la sentenza di interdizione: Cass. n. 939/1953. BRUSCUGLIA, [1], pag. 24; BRUSCUGLIA, [2], pag. 129.

340 Cass. n. 939/1953. PESCARA, [1], pag. 834, nota 79; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 312; SORACE, [1], pag. 994; VENCIARUTTI, [1], pag. 764; VENCIARUTTI, [2], pag. 821. Secondo REBUTATI, [1], pag. 34, per i familiari sussiste un dovere morale di chiedere la revoca della sentenza di interdizione quando ne ricorrano i relativi presupposti.

341 Tale tipo di intervento in opposizione è ben sottolineato da VELLANI, [1], pag. 11.

Simmetricamente a quanto ritenuto circa il difetto di legittimazione dell'infermo di promuovere il giudizio per la propria interdizione, si ritiene che l'interdetto non possa agire in giudizio per la revoca della propria interdizione³⁴², ma tutt'al più sollecitare in tal senso il Giudice Tutelare o il Pubblico Ministero³⁴³.

Per introdurre il procedimento di revoca (il quale è autonomo rispetto a quello di interdizione, seppur legato a quest'ultimo da un ovvio rapporto di pregiudizialità logica³⁴⁴) è necessario il passaggio in giudicato della sentenza di interdizione³⁴⁵, con la conseguenza che l'azione di revoca è inammissibile in pendenza di qualsiasi impugnazione della sentenza che ha dichiarato l'interdizione³⁴⁶.

Nel procedimento di revoca, quindi, il Giudice dovrà valutare *ex novo* se le attuali condizioni di salute mentale dell'interessato consentano al medesimo (e, in caso affermativo, fino a quale punto) di provvedere ai propri interessi³⁴⁷. In particolare, la revoca (e, quindi, la relativa istanza) deve fondarsi su fatti nuovi e successivi rispetto a quelli che giustificarono, a suo tempo, la dichiarazione di interdizione³⁴⁸:

342 Trib. Bologna 10 dicembre 1993; Cass. n. 939/1953; Cass. n. 221/1952; Cass. 18 febbraio 1933. ALLORIO, [1], pag. 157; BRUSCUGLIA, [2], pag. 130 e ss.; D'ERCOLE, [1], pag. 899; DINI TRAVERSARI, [1], pag. 206; PESCARA, [1], pag. 834; PICARDI, [1], pag. 2193; SCARDULLA, [3], pag. 951; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 313; VENCIARUTTI, [1], pag. 764. **Contra**, SORACE, [1], pag. 994, Trib. Parma 14 febbraio 1974, nonché App. L'Aquila 11 maggio 1959, secondo cui l'interdetto ha la possibilità di chiedere personalmente la revoca della propria interdizione, in virtù dell'art. 716 c.p.c., che riconosce all'interdicendo la capacità di compiere da solo tutti gli atti del procedimento di interdizione comprese le impugnazioni. In realtà, BRUSCUGLIA, [1], pag. 25, ricorda che "mai l'istanza di revoca potrebbe inquadarsi tra i mezzi di impugnazione".

343 BRUSCUGLIA, [1], pag. 25; BRUSCUGLIA, [2], pag. 133.

344 Cass. n. 906/1956. BRUSCUGLIA, [2], pag. 134; PESCARA, [1], pag. 833; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 311; VENCIARUTTI, [1], pag. 763; VENCIARUTTI [2], pag. 820.

345 Cass. n. 636/1965; Cass. n. 906/1956; Cass. n. 221/1952. BRUSCUGLIA, [1], pag. 24; FORCHIELLI, [1], pag. 66; PICARDI, [1], pag. 2193; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 310; SORACE, [1], pag. 992; VELLANI, [1], pag. 11; VENCIARUTTI, [2], pag. 820.

346 MANDRIOLI, [1], pag. 270; PESCARA, [1], pag. 833; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 310; VENCIARUTTI, [1], pag. 763; VENCIARUTTI [2], pag. 820. **Contra**, Cass. n. 221/1952, SORACE, [1], pag. 992, secondo cui in pendenza dei termini per l'impugnazione, ove ricorra il *novum*, la parte può scegliere tra impugnazione e revocazione, poiché "se si lasciassero scadere i termini d'impugnazione, e la sentenza di interdizione acquistasse forza di giudicato, il *novum*, in quanto verificatosi prima del passaggio in giudicato della sentenza di interdizione, non risulterebbe deducibile a fondamento dell'istanza di revoca".

347 Cass. n. 2895/1993. BRUSCUGLIA, [1], pag. 25; PICARDI, [1], pag. 2193.

348 Cass. n. 221/1952. SCHIZZEROTTO, [1], pag. 311; VENCIARUTTI, [2], pag. 821. Cfr., pure,

non possono infatti dedursi a fondamento della revoca fatti anteriori al passaggio in giudicato della sentenza di interdizione, per i quali l'unico mezzo esperibile è l'impugnazione³⁴⁹. Tuttavia, alcuni ritengono che il *novum* possa essere rappresentato, oltre che da quanto avveratosi dopo il passaggio in giudicato della sentenza di interdizione, anche da ciò che non è stato possibile dedurre, per le normali preclusioni procedurali, in sede di giudizio di interdizione di primo grado o in fase di impugnazione del medesimo, purché sia provato e perduri nel giudizio di revoca di primo grado o delle sue fasi di impugnazione di merito³⁵⁰.

Secondo l'art. 720 c.p.c. la procedura di revoca si sviluppa secondo le norme che disciplinano le fasi della procedura di interdizione³⁵¹, con le seguenti particolarità:

a) il ricorso³⁵² introduttivo del procedimento di revoca deve essere notificato (a pena di nullità) all'interdetto in persona del tutore³⁵³; **b)** non sarebbe applicabile il rigetto *in limine* su richiesta del Pubblico Ministero³⁵⁴; **c)** i soggetti legittimati all'azione possono intervenire nel processo solo per opporsi alla domanda³⁵⁵; **d)**

FORCHIELLI, [1], pag. 66, secondo cui solo una situazione nuova può giustificare una revoca di una interdizione assistita da solenne giudicato.

349 VENCHIARUTTI, [1], pagg. 763-4, il quale sottolinea che, in sede di revoca, il riesame delle condizioni soggettive che avevano determinato l'interdizione può essere ammesso al solo scopo di stabilire la natura ed il decorso della malattia (Cass. n. 221/1952, Cass. n. 2084/1966). *Contra*, SCHIZZEROTTO, [1], pag. 312, secondo cui il *novum* può consistere in "tutti i fatti sopravvenuti, in qualunque tempo si siano verificati, purché non durante il giudizio di primo grado e, anzi, purché non prima della udienza di precisazione delle conclusioni", sicché essi "possono costituire o motivi delle impugnazioni o, quelle esaurite, perché esperite o per decorso del termine, *causa petendi* del giudizio di revoca".

350 BRUSCUGLIA, [1], pag. 26.

351 BRUSCUGLIA, [1], pag. 25; REBUTTATI, [1], pag. 34; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 90; VENCHIARUTTI, [2], pag. 821. V., pure, FORCHIELLI, [1], pag. 65, il quale sottolinea che tale simmetria di procedura "se da un lato ha il pregio di garantire in pari misura l'esattezza del relativo accertamento, dall'altro lato sembra rispondere solo in parte all'esigenza di rapidità, resa evidente dalla immanente presunzione di una misura legale ormai anacronistica e quindi iniqua per la personalità di chi intanto la subisce".

352 SCHIZZEROTTO, [1], pag. 316.

353 App. Trieste 13 gennaio 1962. BRUSCUGLIA, [1], pag. 25; BRUSCUGLIA, [2], pag. 133; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 316; VENCHIARUTTI, [1], pag. 764.

354 PICARDI, [1], pag. 2194; VELLANI, [1], pag. 11. *Contra*, SCHIZZEROTTO, [1], pag. 316 e SORACE, [1], pag. 994 e 995, i quali ritengono applicabile al giudizio di revoca anche la fase presidenziale.

355 PESCARA, [1], pagg. 834-5. V., pure, SCHIZZEROTTO, [1], pag. 236, secondo cui "un intervento ai fini di aderire alla domanda di revoca può ritenersi, alla fin fine, superfluo".

non può ovviamente farsi luogo alla nomina del tutore provvisorio³⁵⁶.

§ 12.1. La sentenza del giudizio di revoca.

Il giudice³⁵⁷ adito per la revoca dell'interdizione potrà, anzitutto, accogliere la domanda o rigettarla, ove - rispettivamente - siano cessate o permangano le condizioni per l'interdizione³⁵⁸. Potrà, infine, pronunciare *ex officio* l'inabilitazione qualora non creda che l'infermo abbia acquistato l'intera capacità di provvedere adeguatamente ai propri interessi (art. 432 c.c.)³⁵⁹: in tal caso, al passaggio in giudicato della sentenza di revoca, il tutore dell'interdetto sarà sostituito dal curatore dell'inabilitato³⁶⁰.

Con la revoca dell'interdizione il soggetto riacquista la piena capacità di agire³⁶¹, ma la revoca ha efficacia *ex nunc*, cioè rimuove (ma non retroattivamente) lo stato di interdizione, ossia non dichiara (come avviene invece nel caso della riforma della sentenza in appello o in cassazione) che l'interdizione non vi sia mai stata³⁶², perché la revoca della sentenza di interdizione in nessun caso si prospetta come atto di annullamento, bensì come decisione che accerta l'attuale persistenza o meno in capo all'interessato delle relative condizioni di salute psichica³⁶³.

A differenza della sentenza di interdizione (che produce i propri effetti dal giorno della sua pubblicazione), la sentenza che revoca l'interdizione *tout court*, ovvero

356 SCHIZZEROTTO, [1], pag. 316.

357 Secondo SORACE, [1], pagg. 993-4, nota 184 “è competente il tribunale del luogo dove l'interdetto abbia residenza (Cass. n. 906/1956), o, per il processo di revoca della interdizione, il tribunale del luogo del domicilio del tutore (ex art. 45 comma ult. c.c.)”.

358 VENCIARUTTI [2], pag. 821.

359 Cass. 3340/1956. BRUSCUGLIA, [1], pag. 25; PESCARA, [1], pag. 835; SCHIZZEROTTO, [1], pag. 250; SORACE, [1], pag. 996.

360 VENCIARUTTI, [1], pag. 765; VENCIARUTTI, [2], pag. 821.

361 POGGESCHI, [1], pag. 811.

362 Cass. n. 2665/1954. SCHIZZEROTTO, [1], pag. 321.

363 BRUSCUGLIA, [1], pag. 26; BRUSCUGLIA, [2], pag. 137.

quella che revochi l'interdizione e contestualmente pronunci inabilitazione in discorso³⁶⁴ producono i propri effetti solo dopo che siano passate in giudicato (art. 431, co. 1, c.c.)³⁶⁵: solo dal quel momento, quindi, la persona riacquista (pienamente, ovvero parzialmente, a seconda dei menzionati casi) la capacità di agire ed il tutore perderà la rappresentanza legale dell'interdetto³⁶⁶, con la conseguenza che restano invalidi gli atti compiuti dall'interdetto prima del passaggio in giudicato della sentenza³⁶⁷.

Tuttavia, il secondo comma dell'art. 431 c.c. stempera la rigidità della regola enunciata dal primo comma, disponendo che gli atti compiuti dopo la pronuncia di revoca (ancorché non passata in giudicato) possono essere impugnati solo allorché la sentenza di revoca risulti esclusa da una successiva pronuncia di revoca passata in giudicato³⁶⁸. Occorre infatti distinguere l'ipotesi in cui passi in giudicato una sentenza di rigetto da quella in cui passi in giudicato una sentenza di accoglimento dell'istanza di revoca³⁶⁹: nel primo caso, gli atti di cui sopra sono impugnabili solo dal momento in cui sia passato in giudicato la sentenza di rigetto dell'istanza, in quanto posti in essere da soggetto incapace di agire per essere stato - senza interruzione - in stato di interdizione; nel secondo caso (quando passi in giudicato

364 FORCHIELLI, [1], pag. 68.

365 Una soluzione di tal genere può apparire alquanto severa per l'interdetto, ma, evidentemente, qui la presenza ingombrante di un precedente giudicato consiglia il legislatore estrema prudenza: FORCHIELLI, [1], pag. 67. SCARDULLA, [3], pag. 952. BRUSCUGLIA, [1], pag. 27, secondo cui "non si riscontrano qui le ragioni che inducono il legislatore nel procedimento di interdizione a realizzare una protezione (anche provvisoria), la più tempestiva possibile della persona inferma di mente, per cui tornano a trovare applicazione i principi generali regolanti il momento ordinario di efficacia delle sentenze costitutive". VENCHIARUTTI, [2], pagg. 821-2. PESCARA, [1], pag. 835. SCHIZZEROTTO, [1], pag. 311.

366 BRUSCUGLIA, [1], pag. 27; BRUSCUGLIA, [2], pag. 138; POGGESCHI, [1], pagg. 811-2; VENCHIARUTTI, [1], pag. 765.

367 Cass. n. 2048/1962; Cass. n. 2665/1954; Cass. n. 221/1952. SORACE, [1], pag. 961.

368 FORCHIELLI, [1], pag. 68; PESCARA, [1], pag. 836; MONACI, [1], pag. 1165; POGGESCHI, [1], pagg. 812 e 836; SCARDULLA, [3], pag. 952; VENCHIARUTTI, [2], pag. 822. V., pure, SORACE, [1], pag. 962, secondo cui "di conseguenza, anche al giudicato di revoca della sentenza di interdizione deve attribuirsi un'efficacia parzialmente retroattiva".

369 BRUSCUGLIA, [1], pag. 27.

la sentenza di revoca o una sentenza confermativa di essa), invece, argomentando *a contrariis*, gli atti compiuti dall'interdetto dopo la pubblicazione della sentenza di revoca di primo grado ed il suo passaggio in giudicato, sono validi (e, quindi, non impugnabili) dal momento in cui furono posti in essere³⁷⁰.

Anche la sentenza di revoca di interdizione è soggetta alla stessa pubblicità della sentenza di interdizione (art. 423 c.c., così come richiamato dall'art. 430 c.c.), ivi compresa l'iscrizione nel casellario giudiziale una volta che sia passata in giudicato (art. 686, lett. b, n. 1, c.p.p.)³⁷¹. Tuttavia, come già osservato con riferimento alla sentenza di interdizione, l'omesso adempimento di tali forme di pubblicità non è di ostacolo alla produzione degli effetti della sentenza di revoca dell'interdizione, poiché tali formalità hanno carattere meramente dichiarativo³⁷².

Anche la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca (quale che sia il suo contenuto) può essere impugnata con tutti i mezzi³⁷³ da chiunque avrebbe potuto promuovere il giudizio di interdizione³⁷⁴, indipendentemente dalla partecipazione a quel giudizio ed a prescindere dalla prova di un interesse ad agire come condizione specifica dell'azione³⁷⁵.

370 BRUSCUGLIA, [1], pag. 27; PESCARA, [1], pag. 836.

371 VENCHIARUTTI, [1], pag. 765; VENCHIARUTTI, [2], pag. 805. V., pure, PESCARA, [1], pag. 838, secondo cui l'iscrizione nel casellario giudiziale rappresenta "un relitto storico di concezioni dichiaratamente sanzionatorie".

372 Cass. n. 665/1963; Cass. n. 702/1955. BRUSCUGLIA, [3], pagg. 740-1. FORCHIELLI, [1], pag. 38 e 41; PESCARA, [1], pag. 837; VELLANI, [1], pag. 8; VENCHIARUTTI, [2], pagg. 804, 805 e 821.

373 REBUTTATI, [1], pag. 35. V., pure, MONACI, [2], pag. 1516, nonché SORACE, [1], pag. 995, nota 194, il quale ultimo sottolinea che "mentre legittimato all'impugnazione della sentenza d'interdizione è il tutore provvisorio, purché sussista l'elemento formale della nomina in sentenza, logicamente legittimato alle impugnazioni delle sentenze emesse nel processo di revoca è il tutore definitivo nominato dal giudice tutelare".

374 SCHIZZEROTTO, [1], pagg. 316-317; VELLANI, [1], pag. 11; VENCHIARUTTI, [1], pag. 765; VENCHIARUTTI, [2], pag. 821.

375 Cass. n. 939/1953. VENCHIARUTTI, [1], pag. 764; BRUSCUGLIA, [1], pagg. 24-25.